

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste

DECRETO 7 luglio 2025.

Approvazione di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Friuli» Colli Orientali. (25A03925) Pag. 1

DECRETO 30 aprile 2025.

Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio. (25A04169) Pag. 46

DECRETO 30 aprile 2025.

Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Maruzzella» - primo stralcio. (25A04170) Pag. 88

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 22 luglio 2025.

Rettifica al decreto di emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, decima tranche. (25A04194) Pag. 102

DECRETO 22 luglio 2025.

Rettifica al decreto di emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, trentesima tranche. (25A04195) Pag. 102

Ministero della difesa

DECRETO 12 giugno 2025.

Compensi e gettoni da attribuire ai membri aggiunti e ai medici del Collegio medico-legale. (25A04171) Pag. 103



Ministero della salute

DECRETO 14 maggio 2025.

Aggiornamento dell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, recante: «Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)». (25A04168) *Pag.* 104

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Urania 2000 soc. coop. edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A04126) *Pag.* 113

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Sirio costruzioni società cooperativa edilizia», in Quarto e nomina del commissario liquidatore. (25A04127) *Pag.* 114

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Raggio Verde società cooperativa», in Cessaniti e nomina del commissario liquidatore. (25A04147) *Pag.* 115

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 17 luglio 2025.

Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto. (25A04125) *Pag.* 117

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 18 luglio 2025.

Approvazione della Convenzione attuativa tra il Commissario straordinario, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e AMA S.p.a. per lo sviluppo e l'attuazione del progetto denominato «Valorizzazione del lavoro penitenziario, quale elemento fondamentale per la rieducazione dei detenuti per la produzione di borse e accessori attraverso il riuso di materiali utilizzati negli interventi per il Giubileo dei pellegrini di Speranza - anno 2025». (Ordinanza n. 41). (25A04192) *Pag.* 120

ORDINANZA 21 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 22 recante «Centro archeologico monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli» - Approvazione progetto esecutivo. (Ordinanza n. 42). (25A04191) *Pag.* 123

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 21 luglio 2025.

Modifica dell'allegato alla determina n. 3 del 29 aprile 2025, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 4/2025). (25A04172) *Pag.* 129

DETERMINA 21 luglio 2025.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 5/2025). (25A04173) *Pag.* 131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto allergenico di polline di betulla (Betula verrucosa), «Sulblivac betulla». (25A04071) *Pag.* 135


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Esomeprazolo, «Esomeprazolo EG Stada Italia». (25A04072) ... *Pag.* 135


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Tecnigen». (25A04073) *Pag.* 136

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Dolzan» (25A04074) *Pag.* 138



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tigeciclina, «Tigeciclina Cipla». (25A04075)	Pag. 139	Rettifica della determina AAM/PPA n. 195/2025 del 21 marzo 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (25A04175).	Pag. 140
Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (25A04174)	Pag. 140	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Dr. Reddy's». (25A04193).	Pag. 140





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 luglio 2025.

Approvazione di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Friuli» Colli Orientali.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione

(UE) n. 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) n. 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni



applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 30 settembre 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;


Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2011 con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» in «Friuli» Colli Orientali e modificato, altresì, il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero — sezione qualità — vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Friuli» Colli Orientali e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Friuli» Colli Orientali;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede in piazza XXVII Maggio, n. 11 - 33040 Corno di Rosazzo (UD), riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica di categoria ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Friuli Colli Orientali, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria



di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Friuli-Venezia Giulia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 ottobre 2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Friuli Colli Orientali;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2024, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roma», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di approvazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) «Friuli» Colli Orientali, di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2024, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) «Friuli» Colli Orientali, consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato sono riportati rispettivamente nei documenti contraddistinti dalle lettere *A*) e *B*), che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.


2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) n. 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola n. 2025/2026.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea - Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27.



Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) «Friuli» Colli Orientali, consolidato con la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» - «Domande protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale» del sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.masaf.gov.it>).

Il presente decreto è pubblicato, altresì, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (MENZIONE TRADIZIONALE ITALIANA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - D.O.C.) «FRIULI» COLLI ORIENTALI

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione «Colli Orientali» («Friuli» Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» «Savorgnano» e «Refosco di Faedis», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio;
Pinot grigio ramato;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon o Sauvignon blanc;
Friulano (da Tocai friulano);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco (da Refosco nostrano);
Schioppettino;
Tazzelenghe,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Provincia di Udine e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione «Refosco» è riservata esclusivamente per la qualificazione del vino della sottozona «Refosco di Faedis».

4. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.

5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.


6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Dolce» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.

7. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Pinot grigio ramato» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti per almeno l'85% dalla varietà Pinot grigio; possono concorrere alla produzione anche le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio Spessa - Ippolis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provin-



le Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpodereale Prepotischiis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C.Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del Comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sestri d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali è di 11 tonnellate per ettaro.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Udine nonchè nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

4. La tipologia «Pinot grigio ramato» è ottenuta attraverso una lieve macerazione pre-fermentativa a contatto con le bucce.

Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

5. È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli» Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e con colore analogo.

Art. 6.

1. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Pinot bianco o Pinot blanc:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Pinot grigio:

colore: paglierino e/o ramato con riflessi più o meno accentuati;

odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Pinot grigio ramato:

colore: ramato e/o rosato con intensità più o meno accentuate fino al rubino chiaro;

odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Riesling:


colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Sauvignon o Sauvignon blanc:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;



odore: delicato, gradevole, caratteristico;
 sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Traminer aromatico:
 colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 odore: caratteristico con aroma intenso;
 sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Verduzzo friulano:
 colore: giallo dorato più o meno intenso;
 odore: caratteristico, intenso e gradevole;
 sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Bianco:
 colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole, armonico;
 sapore: asciutto, vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Dolce:
 colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
 odore: intenso, gradevole, armonico;
 sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Rosso:
 colore: rosso, granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, di corpo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:
 colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
 odore: vinoso, intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet franc:
 colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
 odore: erbaceo, intenso;
 sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet sauvignon:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole, intenso;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Merlot:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, pieno, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Pignolo:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, elegante;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Pinot nero o Pinot noir:
 colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;
 odore: intenso, caratteristico, delicato;
 sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Refosco dal peduncolo rosso:
 colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.


Schioppettino:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tazzelenghe:
 colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

2. Qualora i vini delle tipologie descritte dal presente disciplinare siano vinificati o affinati in legno, possono presentare il sentore di legno.

Art. 7.

1. La menzione «Riserva» è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve ad esclusione della varietà Pignolo in cui l'invecchiamento dovrà essere di almeno 4 anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Friuli» Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in caratteri non superiori, in dimensione, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
4. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.



5. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

6. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7. La varietà Pignolo dovrà essere posta in commercio non prima del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La D.O.C. «Friuli Colli Orientali» come stabilito dall'art. 3 si estende in un territorio che interessa in tutto o in parte diciannove comuni nella fascia centro orientale della Provincia di Udine, vicino al confine con la Repubblica della Slovenia.

I Comuni interessati sono: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.

Il territorio di estrinseca in una variegata alternanza di colline e pianure che si sviluppano ininterrottamente lungo la direttrice nord-ovest sud-est, creando delle ampie superfici che possono godere di un'esposizione ottimale per la coltivazione della vite.

I terreni dei Colli Orientali appartengono al così detto «Fylsch di Cormòns» che è costituito da un'alternanza di strati di marne (argille calcaree) e arenarie (sabbie calcificate) dall'aspetto molto tipico. Questo insieme è chiamato in friulano (la lingua tradizionale della regione) «ponca», ed è facilmente alterabile in presenza di agenti atmosferici e si sgretola velocemente in frammenti scagliesi che in seguito si decalcificano e mutano in giallastro l'originario colore grigio-azzurrognolo, grigio-plumbeo fino a dissolversi in terreno argilloso.

Queste marne sono solitamente ricche di calcare (ne contengono un 40-60%) e di potassio, leggermente meno di fosforo. Le arenarie, che si alternano con le marne, hanno una composizione variabile: aumenta in genere il tenore di silice che si porta dal 40 al 70%, mentre diminuiscono proporzionalmente tutti gli altri elementi in modo particolare il calcare. Sono a grana media e fine, ben cementate: di colore marrone chiaro, grigio, azzurrognolo e che difficilmente si degradano.

Nel «Fylsch di Cormòns» le marne prevalgono sulle arenarie, nelle marne si possono rinvenire resti di fossili come sui colli di Rosazzo, Rocca Bernarda, Noax e Buttrio: prevalgono decisamente i microforamiferi (Nummiliti, Assilinae ed Alveolinae), sono presenti pure gasteropodi, coralli e brachiopodi.

La facile erodibilità dei terreni presenti nella denominazione «Friuli Colli Orientali» a prevalenza marnosa, ha portato ad una morfologia dolce con altezze ben al di sotto dei 200 m slm.

Dove emergono le marne, che interessano la quasi totalità del territorio, il terreno è molto impermeabile, con la conseguenza di provocare uno scorrimento superficiale delle acque piovane e quindi una facile erodibilità con formazione delle valli entro cui scorrono capricciosi corsi d'acqua dal profilo rapido e con la sezione a V.

La presenza delle arenarie è segnalata dalla maggior compattezza del terreno e anche da una più aspra morfologia.

L'erodibilità dei terreni marnosi ha costretto i vignaioli a terrazzare le colline per potervi impiantare le vigne onde evitare il «consumo» dei colli e lo scalzamento delle viti, queste terrazze sono così diventate una caratteristica della collina della D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

I vigneti coltivati si collocano tra i 100 ed i 400 m slm, la maggior parte si trova su colline terrazzate, alcuni occupano delle porzioni pianeggianti o con una leggera pendenza.

Nel corso dei secoli il profilo dei pendii è stato modellato con il lavoro di generazioni di viticoltori, lo sguardo del visitatore può rincorrere i gradoni e le terrazze vitate.

La cerchia delle Prealpi Giulie è posta a nord della zona collinare e costituisce un efficace riparo dai venti freddi di settentrione, mentre la prossimità della pianura friulana e la vicinanza del mare, che dista non

più di 40 chilometri in linea d'aria, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo un clima abbastanza mitigato anche se caratterizzato da specifiche diversità date dalla conformazione orografica dei rilievi.

La temperatura media annua si attesta sui 15°C, se si considera però il periodo vegetativo della vite, quindi i mesi che vanno da aprile a ottobre le medie all'interno dell'areale variano tra i 18 e 19°C, mentre la somma termica varia tra i 1800 e i 1900°Cd.

La piovosità è abbastanza diversificata dai numerosi microclimi e nelle diverse annate, le centraline di rilevamento segnalano una maggiore precipitazione nella zona di Ramandolo, quella più a nord dell'intero Friuli VG inteso come zona di coltivazione della vite, in cui si raggiungono, durante la stagione vegetativa i 1157 mm medi, già nella zona centrale di Cividale del Friuli i valori si abbassano a circa 976 mm per scendere al di sotto dei 900 mm nei comuni più a sud, quindi S. Giovanni al Natisone.

Per descrivere meglio i fattori naturali, un parametro di sicuro interesse è l'indice di torridità, perché esprime il rapporto tra la somma termica e le precipitazioni cumulate nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, maggiore è questo indice e maggiore è l'aridità dell'annata, sopra il valore 3 si hanno le annate torride come per esempio quelle del 2003 e del 2006, se il valore è tra 2 e 3 si hanno invece le annate ottimali, mentre al di sotto di 2 sono annate umide e inferiori ad 1 sono molto umide. Nell'ultimo decennio questo indice si è attestato mediamente sul valore di 1,9.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Friuli Colli Orientali, da sempre terra di vini: un'affermazione che trova non solo una conferma nella realtà socio-economica del suo vivere, ma che affonda le proprie radici nelle lontane parole di Erodiano (170-240 d.C.) che racconta come i coloni latini inghirlandassero duemila anni or sono la campagna friulana con tralci di vite, o dello storico greco Strabone (58 a.C.-21 d.C.) che ricorda il rumoroso andare dei carri carichi del vino generoso trasportato olttralpe. Già allora Cividale del Friuli (il cuore dei Colli Orientali) — con il nome di Forum Julii che in seguito avrebbe indicato l'intero territorio della regione Friuli VG — costituiva uno dei municipi romani nella *X Regio Venetia et Histria* ed era il maggior centro della zona.


Le più importanti testimonianze però sono quelle del ducato longobardo che presenta il suo momento più significativo nel Tempietto Longobardo del 760 circa, in cui architettura, scultura e pittura si fondono in un insieme di forte suggestione e dove la decorazione a stucco esalta nelle Sante in altorilievo del registro superiore e nell'elegante traliccio di vite a spirale con grappoli e pampini racchiuso entro doppia cornice curvilinea sopra la porta d'ingresso.

In versione moderna, Giacomo Meneghini da Nimis — meglio conosciuto come Jacun Pitor — lascia all'inizio del novecento i suoi poveri affreschi sui muri delle case rurali da Monteaperta a Savorgnano del Torre, da Prepotto a Corno di Rosazzo, a uso di genti dal gusto semplice e dalla fede profonda, in una casa nobile di Spessa di Cividale del Friuli dipinge un Bacco che troneggia con brocca e bicchiere in mano, seduto su una botte e affiancato dalla scritta: «Viva Bacco, il vino e la legria, ogni onesto scherzo vale fatto in buona compagnia». Arrivando ai giorni nostri è proprio in una cantina dei Colli Orientali che è nata l'idea dei «Superwhites», una definizione questa che ha iniziato a girare nel mondo ma che è fatta apposta per far venir fuori l'orgoglio dei produttori friulani e di quelli dei Colli Orientali in particolare, gente che è più brava a produrre che a vendere, più ad agire che a parlare.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione che definisce i principali aspetti produttivi dei vini, dopo una serie di modifiche successive si è giunti fino al decreto del 14 ottobre 2011 che sancisce la ridefinizione del nome della denominazione in «Friuli Colli Orientali».

Base ampelografica dei vigneti: l'art. 2 definisce i vitigni che concorrono alla produzione di tutti i vini della denominazione. L'elenco sancisce un perfetto equilibrio (dieci a dieci) tra varietà a bacca bianca e varietà a bacca nera, inoltre tale equilibrio è rispettato anche tra le varietà così dette internazionali e quelle autoctone che sono ben nove su venti.

Norme per la viticoltura: l'obiettivo del disciplinare è quello di ottenere un'elevata qualità delle uve che poi, si trasformerà in un'altrettanta elevata qualità nei vini. Per questo motivo le forme di allevamento e i sistemi di allevamento devono essere quelli generalmente usati



per assicurare le migliori caratteristiche delle uve e dei vini. Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine ecenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani, sono quindi esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.000 ceppi per ettaro con un tetto massimo di produzione di 11 tonnellate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata qualora la resa uva-vino superi il 75%, decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto. Per la sottozona «Savorgnano» tale limite è abbassato al 65%.

Norme per la vinificazione: le pratiche enologiche consentite sono solo quelle idonee a conferire ai vini «Friuli Colli Orientali» le caratteristiche di tipicità e di qualità tradizionali tali da consentire per le tipologie «bianco» l'ottenimento di vini fini, eleganti, fruttati e floreali, gradevoli ed armonici che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine. La menzione «Riserva» è utilizzabile sia per i «bianchi» che per i «rossi» ed è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve ad esclusione della varietà Pignolo in cui l'invecchiamento dovrà essere di almeno 4 anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per il «Pinot grigio ramato o Ramato» rientrando nella tipologia dei vini Rosati fanno riferimento le specifiche di queste categorie data la sua naturale dotazione di sostanze coloranti presenti nell'acino.

La vinificazione dei vini deve essere effettuata nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito in deroga che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La denominazione annovera ventitré tipologie di vini, dodici tipologie di vini bianchi di cui dieci con indicazione di vitigno più il «bianco» ed il «dolce» e undici tipologie di vini rossi con dieci ad indicazione del vitigno più il «rosso».

Tutte queste tipologie possono essere accompagnate dalla menzione riserva se opportunamente invecchiate.

I vini dei Colli Orientali, presentano delle peculiari caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l'intervento umano è responsabile del resto.

Ciascuna tipologia è descritta da un punto di vista analitico ed organolettico nell'art. 6, in questo articolo non vengono riportati i valori analitici sugli zuccheri, acidità volatile e anidride solforosa come richiesto dall'art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, questi valori non vengono di norma indicati perché sono inferiori o superiori a determinati limiti imposti dalla normativa comunitaria o nazionale.

L'acidità totale, espressa come acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore al 3,5 g/L, ma nell'art. 6 per tutte le varietà è stato fissato il limite minimo di 4,0 g/L.

Relativamente all'acidità volatile, espressa in acido acetico, questa, in base alla normativa comunitaria, non può essere superiore rispettivamente a 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi, una deroga particolare è riservata alla tipologia «Dolce» e «Verduzzo friulano» che prevede un innalzamento di detto limite a 25 milliequivalenti per litro, in base ad una deroga nazionale relativa all'allegato I C del regolamento CE n. 606/2009.

In merito all'anidride solforosa il limite è fissato dall'Allegato I B del regolamento CE n. 606/2009 il quale dispone che per i vini presenti in questo disciplinare il limite massimo sia di 150 mg/L per i rossi e 200 mg/L per tutti i bianchi tranne che per il «Verduzzo friulano» e il «Dolce» che, avendo un contenuto zuccherino espresso dalla somma di glucosio e fruttosio superiore ai 5 g/L, può avere un tenore massimo di anidride solforosa totale di 250 mg/L.

Il territorio dei Colli Orientali conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino con riflessi più o meno verdognoli o dorati oppure, nel caso del Pinot grigio è ammesso anche un riflesso ramato più o meno accentuato. In bocca la sensazione è gradevole, morbida, con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato sostenuto al floreale fine ed elegante, la nota di mandorla amara è presente a volte ed è data dal tipico vitigno che la origina, il Friulano, l'equilibrio ed il corpo del vino rappresentano un marchio di fabbrica dei vini dei Colli Orientali con una struttura che ne permette anche un lungo invecchiamento nel tempo.

La loro produzione avviene dopo un'accurata selezione delle uve, sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi tipici conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un più lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell'immissione al consumo, la vinificazione ottempera un contatto più o meno breve con le bucce, i vini che ne seguono risultano quindi più carichi di sostanze coloranti.

I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con diverse sfumature, il profumo è ammaliante e spicca per la gradevole finezza tendente all'erbaceo, allo speziato e dal caratteristico «bouquet» molto elegante con sentori di sottobosco e piccoli frutti, molto asciutti con una tipica corposità.

In bocca l'equilibrio è presente e molto importante, con una nota di astringenza presente in particolare per le varietà autoctone più vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l'acidità è quindi sempre presente senza mai disturbare al palato.

Il contatto con le bucce è fondamentale per l'estrazione della frazione polifenolica più importante per le caratteristiche dei rossi, il passaggio in legno è facoltativo però ancora in parte utilizzato, si utilizza però una sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un risultato finale il più equilibrato possibile.

Il «Pinot grigio ramato» è l'unico vino che presenta questa colorazione e può vantare una radicata tradizione, sia in termini territoriali che temporali, in quanto noto sin dai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia proprio col termine «Ramato». È quindi una tradizione propria di un territorio circoscritto come quello della DOC «Friuli Colli Orientali», ma con un vero e proprio cuore nel Friuli. La denominazione di origine controllata «Friuli Colli Orientali» annovera al suo interno ben sei sottozone chiamate rispettivamente: «Cialla», «Pignolo di Rosazzo», «Ribolla gialla di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto», «Refosco di Faedis» e «Savorgnano».


La sottozona «Cialla» comprende una parte del Comune di Prepotto, e permette la produzione di 6 vini di cui 4 con l'indicazione del vitigno, Ribolla gialla, Verduzzo friulano, Schioppettino, Refosco dal peduncolo rosso, più il Bianco e il Rosso, le rese di produzione di questi vini sono più contenute rispetto alla denominazione generale e si attestano tra le 6 e le 8 tonnellate a ettaro.

Le sottozone «Pignolo di Rosazzo» e «Ribolla gialla di Rosazzo» ricadono nel medesimo areale, una piccola zona vitata a cavallo tra i Comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, permettono la produzione di due vini autoctoni, rispettivamente il Pignolo e la Ribolla gialla, che sono autorizzati anche per la denominazione «Friuli Colli Orientali». Il Pignolo rappresenta senza dubbio il più aristocratico tra i vini della denominazione, con una spiccata propensione per il lungo invecchiamento la concentrazione polifenolica in generale e quella dei tannini in particolare, assieme all'elevata concentrazione alcolica si amalgamano in un insieme che ne permette la durata nel tempo, normalmente quindi, si possono superare i dieci anni di vita con prodotti che si esprimono ancora ai loro massimi livelli.

Lo «Schioppettino di Prepotto» comprende parte del Comune di Prepotto e si caratterizza come sottozona con un unico vino da uve a bacca nera che ha trovato in questo comune una tra le sue massime espressioni, è contemplata anche la tipologia riserva.

Il «Refosco di Faedis», è una sottozona che è caratterizzata dalla produzione del vitigno Refosco nostrano all'interno del confine della D.O.C. «Friuli Colli Orientali» nel Comune di Faedis e di altri Comuni quali, Torreano, Attimis, Nimis, Povoletto e Tarcento, anche per questa tipologia è prevista la menzione «riserva».

La sottozona «Savorgnano» si caratterizza per la produzione dell'omonimo vino che rappresenta un blend di Friulano (dall'80 al 90%) e Picolit (dal 10 al 20%), è situata nella zona settentrionale del Comune di Povoletto e tutti i vigneti si trovano in collina, l'areale di produzione è caratterizzato da un clima più fresco e da maggiori precipitazioni rispetto alla zona più meridionale della DOC «Friuli» Colli Orientali.



C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).*

L'interazione tra l'uomo il vino ed il territorio è stato studiato approfonditamente all'interno dell'areale dei Colli Orientali evidenziando come, in questa zona siano ben marcate delle continuità fisiche e antropiche.

Il clima, assieme all'esposizione dei vigneti e alla conformazione del terreno gioca un ruolo decisivo nella caratterizzazione dei vini.

La pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOC Friuli Colli Orientali, oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del territorio. In queste terre la viticoltura è sempre stata presente, dal tempo dei Celti e dei Romani fino ad oggi. Era praticata maggiormente nelle aree pianeggianti, ma la tecnica romana utilizzava anche le colline, senza grandi movimenti di suolo, non disdegnando per niente i terreni declivi purché non eccessivamente pendenti («*Bacchus amat colles*», diceva un proverbio latino). Al tempo dei romani la viticoltura ebbe un'espansione notevole, per la razionalità delle tecniche di produzione e l'importanza economica assunta dal prodotto e dal suo commercio.

Nei secoli successivi — nel Medio Evo — la viticoltura fu asse portante dell'economia rurale, il che è testimoniato dal sorgere in gran numero dei castelli nelle zone viticole: essi richiedevano infatti risorse economiche oltre che tecniche per la loro costruzione. La produzione del vino permetteva di attivare commerci in grado di generare risorse economiche da riutilizzare sul territorio, e una parte di queste risorse era utilizzata anche per le sistemazioni del terreno in pendio che favorissero le coltivazioni. Nell'Ottocento e nella prima metà del '900, la viticoltura aveva caratteristiche che si sono mantenute e simili a quelle dei secoli precedenti. I terrazzamenti erano presenti, con sistemazioni apprestate a mano, che erano più frequentemente terrazze ospitanti uno o due filari, oppure gradoni da tre o più filari quando la pendenza lo consentiva.

Questa tipologia è ancora presente nei comuni interessati dalla D.O.C., in particolare nelle colline attorno a Dolegnano, nella zona di Rosazzo, ma anche nei dintorni di Nimis, a Savorgnano, ecc. La viticoltura conviveva con altre coltivazioni, poiché — se pure era la coltura principale per la sussistenza delle persone — non poteva essere l'unica, e dunque intercalate alle viti, vi erano coltivazioni di cereali, piante da orto, e alberi da frutto, che spesso costituivano i sostegni vivi cui erano appoggiate le viti nelle forme di allevamento definite «alberate», che gli etruschi per primi apprestarono in Italia. Si tratta di ciliegio, susino, albicocco, pesco, pero, melo, ecc.

La Prima guerra mondiale provocò seri danni all'agricoltura di queste zone e segnatamente alla viticoltura. Le operazioni militari danneggiarono molte coltivazioni, direttamente - ma questo avvenne in misura maggiore nelle colline più a sud, vicino a Cormons e verso Gorizia. L'abbandono fu poi totale con la rotta di Caporetto (1917). Il ripristino post-bellico dei vigneti vide una modifica della piattaforma varietale, con un aumento dei vigneti a Friulano, che divenne il vino bianco più prodotto nella zona. La consociazione con altre coltivazioni e con le piante da frutto fu gradualmente abbandonata per lasciare spazio al vigneto specializzato. Tale trasformazione è tuttora in atto.

Il terrazzamento, definito anche girapoggio, è attualmente — così come in passato — la forma di sistemazione superficiale e regimazione delle acque più diffusa nei terreni collinari dei Colli orientali. Quando il terrazzamento può ospitare più filari viene definito gradonamento, questi sistemi rimangono validi per la produzione, sono conosciuti dagli operatori e permettono una buona produzione. Tuttavia, essi richiedono un notevole investimento di risorse, e devono essere realizzati sotto uno stretto controllo agronomico di operatori viticoli esperti, perché a volte i movimenti di terra vengono realizzati tenendo ben presenti gli aspetti geologico-ingegneristici, ma trascurando quelli agronomici. La gradevolezza e tipicità dei terrazzamenti e gradonamenti contribuiscono in misura notevole all'aspetto tipico di queste zone.

Rispetto alle unità geografiche, caratterizzate da elementi geologici comuni, in cui viene suddiviso il territorio del Friuli-Venezia Giulia (Gortani, 1960), La DOC Friuli Colli Orientali comprende una porzione dell'Anfiteatro morenico del Tagliamento (zona Cassacco, Tricesimo, Magnano in Riviera), il margine settentrionale dell'Alta Pianura friulana e il settore meridionale delle Prealpi Giulie. La maggior parte del territorio si sviluppa nella zona di raccordo tra le dorsali collinari, peculiari della parte meridionale delle Prealpi Giulie, e la pianura.

Data la grande estensione, (all'incirca 200 km²) gli ambienti rappresentati, apparentemente simili se esaminati superficialmente, mo-

strano, dopo un'attenta analisi, una considerevole varietà di elementi morfologici che, nel loro insieme, danno vita ad un paesaggio molto articolato in cui i rilievi collinari, spesso interrotti da incisioni torrentizie, sfumano nella pianura.

Nella parte settentrionale la viticoltura è praticata sia nella fascia collinare — dove il substrato è rappresentato da un'alternanza di livelli arenacei e marnosi, o più raramente conglomeratici, con una pendenza media tra 15° e 30° — sia nelle incisioni vallive più ampie, dove i materiali sono essenzialmente formati da ghiaia sciolta che consente un buon drenaggio delle acque meteoriche. A Sud di Cividale del Friuli la pendenza dei rilievi tende a diminuire, come pure la granulometria dei depositi sciolti.

Particolarmente adatte sono le parti basse dei versanti dove si sono depositati i materiali dilavati dalle pendici retrostanti, che non necessitano di sistemazioni e dove anche una debole pendenza consente l'allontanamento delle acque in eccesso. Le colline di Buttrio e Rosazzo, che contraddistinguono la parte meridionale della D.O.C., hanno una morfologia ancora più dolce, poiché, pur mantenendosi l'alternanza di marne e arenarie, vi è la prevalenza delle prime sulle seconde. La viticoltura interessa la maggior parte dei versanti e solo poche aree eccessivamente pendenti e mal esposte sono ancora destinate a bosco.

Il territorio dei Colli Orientali si sviluppa a quote comprese tra i 65 (zona a valle dell'abitato di Buttrio) e i 787 (Monti della Bernardia) m s.l.m.m.. Nella parte centro-settentrionale le quote maggiormente rappresentate sono comprese tra 120 e 300 m, mentre nella fascia meridionale l'intervallo è maggiormente compreso tra 60 e 140 m, le quote superiori a 300 m sono legate ai rilievi prealpini. Nell'analisi di un territorio acquista particolare importanza l'analisi della pendenza topografica. Infatti, la pendenza contribuisce positivamente o negativamente, a seconda della sua entità, alla genesi ed evoluzione del suolo, alla stabilità dei versanti, al deflusso superficiale.

Gli aspetti, morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi biologici e strutturali. L'analisi di tali aspetti diviene prioritaria nello studio del comprensorio dei Colli Orientali dove, una determinata pratica colturale, la viticoltura, ha assunto un ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di un'ampia fascia di territorio.

È ormai noto che i vini di elevata qualità possono essere prodotti solo in determinati territori e non sono ottenibili esportando i vitigni altrove. (Si rammenta che tale concetto è alla base della stessa definizione della «Denominazione di origine controllata» DOC). L'ambito della denominazione offre un valido esempio di zonazione viticola, ovvero di delimitazione di un territorio adatto, in generale, alla coltura della vite, ed in particolare, all'ottimizzazione dei rapporti tra un determinato ambiente e i tipi di vitigni al fine di potenziare la capacità produttiva soprattutto sotto l'aspetto qualitativo.

In conclusione, le considerazioni sopra esposte indicano una sussistenza di omogeneità pedologiche, fisiche, culturali ed economiche che premiano indissolubilmente la D.O.C. Friuli Colli Orientali come un territorio ad alta vocazione vitivinicola in cui i suoi vini rappresentano l'espressione compiuta e diretta del territorio.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo


L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero - sezione Controlli.

ALLEGATO

SOTTOZONA CIALLA

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nei successivi art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.



Art. 2.

1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la varietà Picolit.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del Comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del Comune di Prepotto.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:

«Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano Cialla», «Friuli» Colli Orientali Ribolla gialla Cialla» e «Friuli» Colli Orientali, Bianco Cialla» è di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Friuli» Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Cialla», «Friuli» Colli Orientali Schioppettino Cialla» e «Friuli» Colli Orientali Rosso Cialla», la produzione massima è di 6 tonnellate per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione nel Comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 % vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia;
lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.

1. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:


Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.



ALLEGATO

SOTTOZONA RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla qualificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;

2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada podereale che lo ricollega, poco più a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggio-bello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riu», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i Comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i Comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina podereale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali — quota 75,3 — corre in direzione nord - ovest lungo detta strada podereale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpodereale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpodereale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i Comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva è di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere la densità minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,250 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 % vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato è consentito l'uso di contenitori di legno.

Art. 6.

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: profumato, caratteristico;
- sapore: asciutto, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» dovranno essere immessi ai consumi esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5.

ALLEGATO

SOTTOZONA PIGNOLO DI ROSAZZO

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Pignolo di Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.


Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla qualificazione «Pignolo di Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Pignolo prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;

2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Pignolo di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada podereale che lo ricollega, poco più a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione



Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i Comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i Comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali — quota 75,3 — corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpodereale che porta al podere «Trento»; segue detta strada interpodereale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i Comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva è di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono avere la densità minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,250 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato è consentito l'uso di contenitori di legno.

Art. 6.

- I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 - odore: caratteristico, gradevole;
 - sapore: asciutto, elegante;
 - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 - acidità totale minima: 4,0 g/l;
 - estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5.

3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto anno successivo all'annata di produzione delle uve.

ALLEGATO

SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Friuli» Colli Orientali.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i nuovi impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni già stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. «Friuli» Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori già ricompresi nella sottozona «Cialla», nonché dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino: «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» è di 7 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 1,55 di uva per ceppo. La densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.
4. I sestri d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.

Per l'affinamento del vino del presente allegato è obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno dodici mesi.

La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.



Art. 6.

1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovrà essere posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» non è consentita la specificazione «superiore».

4. La specificazione riserva può essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie, vigne, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordeaux di colore scuro, di capacità non superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO

SOTTOZONA «REFOSCO DI FAEDIS»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Refosco di Faedis» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Refosco di Faedis» è riservata ai vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis», ai sensi dell'art. 1, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione della D.O.C. «Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso nei Comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento, con l'esclusione dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per i «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» è di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.

3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densità di non meno di 4.000 ceppi per ettaro.

4. I sestri d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Art. 5.

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

2. Il vino prodotto potrà essere immesso al consumo a partire dal primo di giugno successivo alla vendemmia e sarà imbottigliato nella zona di produzione.

Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

3. Il vino «Refosco di Faedis» sarà immesso al consumo in bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.

4. È consentita nella misura massima in volume del 15% la correzione del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore.

Art. 6.

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Refosco di Faedis», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso carico con sfumature violacee, più o meno granato se invecchiato;

odore: vinoso e con profumo più o meno intenso di frutti di bosco;

sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11 %;

acidità totale minima: 4,0 per mille.

estratto non riduttore minimo: 20,0 G/L.

Art. 7.

1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno, non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

ALLEGATO

SOTTOZONA SAVORGNANO


Art. 1.

Denominazione e sottozona

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla sottozona «Savorgnano» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Friuli» Colli Orientali Savorgnano;

«Friuli» Colli Orientali Savorgnano Riserva.



Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la sottozona «Savorgnano» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Friulano: dall'80% al 90%;

Picolit: dal 10% al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal ponte sul torrente Cornappo (al confine col Comune di Nimis) si percorre in direzione sud, via della Motta, fino all'intersezione con via Principale. Da qui il confine gira verso est lungo via Principale proseguendo poi su via Nuova, fino a raggiungere l'incrocio con via Attimis. Imboccata tale strada si giunge fino all'inizio di via Fontana Falcone ed in particolare all'intersezione con il Rio Falcone, dove il confine vira verso destra prendendo il «percorso rurale di collegamento» identificato dalla Carta dello sviluppo e del territorio del Comune di Povoletto (tavola 2A) che porta fino all'intersezione con la Strada Provinciale 17. Da qui si gira a destra e si percorre in direzione nord la SP17 per 150 metri per poi girare verso destra e proseguire lungo la strada interpoderale «Ex polveriera» fino all'incrocio con il torrente Malina che funge da confine scendendo a sud fino all'incontro con via Reclusane. Percorrendo tale strada in direzione nord, si giunge poi fino al confine con il Comune di Attimis, da lì si prosegue verso nord utilizzando il confine amministrativo del Comune di Povoletto sino a raggiungere il ponte sul torrente Cornappo (al confine col Comune di Nimis).

Art. 4.

Norme per la Viticoltura

La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» dovrà essere la seguente:

Friulano: 7,5 t/Ha;

Picolit: 4,0 t/Ha.

In annate favorevoli i quantitativi di uve devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto per tutto il prodotto della denominazione «Friuli» Colli Orientali accompagnato dalla sottozona «Savorgnano».

L'eventuale supero di produzione come indicato nel precedente paragrafo potrà essere riclassificato con la tipologia Bianco della D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

La vendemmia dovrà essere esclusivamente manuale ed il trasporto esclusivamente di uva intera.

Terreni: argillosi, calcarei, tipici del terreno collinare della sottozona «Savorgnano» detto «Ponka».

Giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

Esposizione: adatta ad assicurare un'ideale maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante esposto a Nord.

Densità: non inferiore a 3.500 ceppi/ha per i nuovi impianti, le forme d'allevamento devono essere quelle tradizionali della zona di origine, capovolto, doppio capovolto o guyot.

Non è consentito l'appassimento e nessun tipo di forzatura.

Art. 5.

Operazioni di vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo del Comune di Povoletto e nei Comuni limitrofi ad esso (Nimis, Attimis e Faedis).

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12,5% vol. La resa di trasformazione da uva a vino non potrà essere superiore al 65%.

3. Il vino «Savorgnano» dovrà essere messo in commercio dopo un periodo di almeno diciotto mesi di affinamento in cantina a decorrere dal primo novembre dell'anno di raccolta delle uve.

4. Il vitigno principale (Friulano) dovrà fermentare in botti di legno della capacità non superiore ai 10 Hl, il vitigno secondario (Picolit) potrà essere assemblato in pre-fermentazione, nel caso in cui le maturità coincidano (uvaggio), altrimenti al termine della fermentazione alcolica (vinaggio). L'affinamento in legno dovrà estendersi per un periodo di dodici mesi totali. L'affinamento in legno non dovrà avere predominanza organolettica sulle note varietali dei vitigni.

5. Il restante periodo di sei mesi d'affinamento, potrà essere effettuato in botti di acciaio/cemento oppure in bottiglia a discrezione del produttore.

6. Non sono consentite le macerazioni del mosto sulle bucce.

7. Non potrà essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano», all'atto dell'immissione al consumo, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, armonico, tipico;

sapore: secco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

zuccheri residui inferiori a 2,00 g/l.

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, armonico, tipico con eventuali note evolutive;

sapore: secco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

zuccheri residui: inferiori a 2 g/l.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la menzione «Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, calcolati a decorrere dal primo di novembre dell'annata di produzione delle uve.

2. L'indicazione in etichetta della sottozona «Savorgnano» deve essere posta in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della sigla D.O.C. (denominazione di origine controllata o denominazione di origine protetta) ed in caratteri non superiori in dimensioni a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Friuli» Colli Orientali.

3. La tappatura consentita è esclusivamente in sughero raso bocca.



DOCUMENTO UNICO**Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino**

‘Friuli Colli Orientali’

Denominazione/denominazioni

Friuli Colli Orientali

Tipo di indicazione geografica DOP IGP IG**Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**


Denominazione di Origine Protetta Friuli» Colli Orientali-«Cialla» Ribolla gialla: - E' consentita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;

Aroma

odore: profumato, caratteristico;



Sapore

asciutto, vinoso, fresco, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

1. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
2. estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli» Colli Orientali-«Cialla» Schioppettino: - E' consentita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

Aroma

odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti

Sapore

vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

1. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
1. estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli» Colli Orientali-«Cialla» Rosso: - E' consentita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

Aroma

odore: vinoso, caratteristico;

Sapore

pieno, asciutto;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

1. -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
2. estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta "Friuli" Colli Orientali Dolce:

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;

Aroma

odore: intenso, gradevole, armonico;

Sapore

dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

1. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
2. estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Cabernet sauvignon: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

Sapore

asciutto, armonico

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;



Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Pignolo: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, gradevole;

Sapore

asciutto, elegante;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-


Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta «Friuli» Colli Orientali «Refosco di Faedis. E' consentita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso carico con sfumature violacee, più o meno granato se invecchiato;

Aroma

odore: vinoso e con profumo più o meno intenso di frutti di bosco;

Sapore

moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Pinot nero o Pinot noir: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;

Aroma

odore: intenso, caratteristico, delicato;

Sapore

asciutto, gradevole, leggermente amarognolo



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Traminer aromatico: - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma


odore: caratteristico con aroma intenso;

Sapore

asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
--	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Malvasia -E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: gradevole, caratteristico;


Sapore

asciutto, rotondo, armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, gradevole;


Sapore

asciutto, elegante

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali - Schioppettino di Prepotto- . Menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;

Aroma

odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;

Sapore

vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

estratto secco netto minimo: 24 g/l.



Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Pinot grigio -E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: paglierino e/o ramato con riflessi più o meno accentuati;

Aroma

odore: caratteristico;

Sapore

asciutto, pieno, armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Verduzzo friulano: - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo dorato più o meno intenso;

Aroma

odore: caratteristico, intenso e gradevole;



Sapore

asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli» Colli Orientali-«Cialla» Refosco dal peduncolo rosso:
- E' consentita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;

Aroma


odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;

Sapore

asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-



Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Cabernet franc: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;

Aroma

odore: erbaceo, intenso;


Sapore

caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Merlot: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, gradevole;

Sapore

asciutto, pieno, sapido;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Riesling- E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;

Sapore

asciutto, fresco, aromatico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso: - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, intenso;

Sapore

asciutto, di corpo, amarognolo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Tazzelenghe: - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, gradevole;

Sapore

robusto, tannico, erbaceo, asciutto;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico



Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Friulano - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

Sapore

asciutto, armonico, amarognolo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Bianco: - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: delicato, gradevole, armonico;

Sapore

asciutto, vivace;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Rosso: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso, granato se invecchiato;



Aroma

odore: caratteristico, gradevole;

Sapore

asciutto, di corpo, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Pinot bianco o Pinot Blanc - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma


odore: delicato caratteristico;

Sapore

asciutto, pieno, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
--	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Chardonnay: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: delicato caratteristico;


Sapore

asciutto, pieno, armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-



Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-
--	---

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: profumato, caratteristico;

Sapore

asciutto, fresco, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta «Friuli» Colli Orientali-«Cialla» Bianco: - E' consentita la menzione Riserva



Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: caratteristico, delicato;

Sapore

armonico, fresco, vinoso;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l; colore: paglierino piu' o meno intenso;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Ribolla gialla - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: caratteristico, delicato;

Sapore

asciutto, vivace, fresco.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Sauvignon o Sauvignon Blanc - E'
prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: delicato tendente all'aromatico;

Sapore

asciutto, fresco, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Cabernet: E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso intenso, granato se invecchiato;

Aroma

odore: vinoso, intenso, caratteristico

Sapore

asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli Colli Orientali Schioppettino: - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

Aroma

odore: caratteristico, intenso;

Sapore

pieno, erbaceo, tipico, secco;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta Friuli" Colli Orientali-«Cialla» Verduzzo friulano: - E' consetita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo dorato piu' o meno intenso;

Aroma

odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;

Sapore

asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente

tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta "Friuli" Colli Orientali- Savorgnano: È consentita la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**


colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

Aroma

odore: delicato, gradevole armónico, tipico;

Sapore

asciutto, vivace, secco;



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

Prodotto vitivinicolo

Denominazione di Origine Protetta "Friuli" Colli Orientali Pinot grigio ramato - E' prevista la menzione Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: ramato e/o rosato con intensità più o meno accentuate fino al rubino chiaro;

Aroma


odore: caratteristico;

Sapore

asciutto, pieno, armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Non applicabile

Rese massime:

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Friuli Colli Orientali tutte le tipologie

Resa massima:

Resa massima:	77
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Friuli Colli Orientali "Cialla" Verduzzo friulano, Ribolla Gialla, Bianco

Resa massima:

Resa massima:	56
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Friuli Colli Orientali "Cialla" Refosco dal peduncolo rosso, Schioppettino, Rosso

Resa massima:

Resa massima:	42
----------------------	----



Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro
-------------------------------	----------------------

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Friuli Colli Orientali Ribolla Gialla di Rosazzo, Pignolo di Rosazzo, Refosco di Faedis

Resa massima:

Resa massima:	42
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto

Resa massima:

Resa massima:	49
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Friuli Colli Orientali Savorgnano

Resa massima:

Resa massima:	71,5
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Sauvignon B.

Italia - Picolit B.

Italia - Tazzelenghe N.

Italia - Ribolla gialla B.

Italia - Pinot bianco B.

Italia - Traminer aromatico Rs.

Italia - Refosco nostrano N.

Italia - Carmenère N.

Italia - Refosco dal peduncolo rosso N.

Italia - Verduzzo friulano B.

Italia - Pinot nero N.



Italia - Pinot grigio
Italia - Tocai friulano B.
Italia - Cabernet franc N.
Italia - Cabernet sauvignon N.
Italia - Chardonnay B.
Italia - Schioppettino N.
Italia - Merlot N.
Italia - Malvasia Istriana B.
Italia - Riesling renano B.
Italia - Pignolo N.

Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta. "Friuli" Colli Orientali, compresa le cinque sottozone, devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.

Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo


1. Vino

Sintesi del legame

Il territorio si estrinseca in una variegata alternanza di colline e pianure che si sviluppano ininterrottamente lungo la direttrice nord-ovest sud-est, creando delle ampie superfici che possono godere di un'esposizione ottimale per la coltivazione della vite. I terreni della DOC sono costituiti da un'alternanza di strati di marne e arenarie dall'aspetto molto tipico. Questo insieme è facilmente alterabile in presenza di agenti atmosferici e si sgretola velocemente in frammenti scagliesi fino a dissolversi in terreno argilloso. La particolare conformazione della DOC con la cerchia delle Prealpi Giulie a nord e la vicinanza del mare a sud ne favoriscono la viticoltura.

Ulteriori Requisiti

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione tuttavia possono anche essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine e nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio)



DECRETO 30 aprile 2025.

Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE,

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «ministri», d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale

dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che con l'art. 1, comma 2, della citata direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c, della richiamata direttiva del 23 dicembre 2013, il Gruppo di lavoro, tra gli altri obiettivi, provvede alla «predispersione, nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'art. 2 del medesimo decreto-legge»;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 136 del 2013 il quale prevede anche «azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania»;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli Enti presentano ai ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;


Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, con il quale i Ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5»;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;

Vista la direttiva dei ministri del 7 aprile 2017, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;



Vista la direttiva dei Ministri dell'11 maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di lavoro in data 20 dicembre 2018, di seguito «relazione del 20 dicembre 2018», recante la «Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area vasta «Lo Uttaro» - primo stralcio»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute 8 giugno 2021, n. 239, recante «Adozione della classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro» - primo stralcio»;

Vista la relazione della segreteria del gruppo di lavoro del 14 luglio 2022, acquisita in data 20 novembre 2023, di seguito «relazione del 14 luglio 2022», recante la «Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio»;

Considerato che nella suddetta relazione è stato proposto di adottare un secondo stralcio dell'intera Area vasta «Lo Uttaro», seguente al primo adottato con il citato decreto n. 239 del 2021 per una superficie di circa settantuno ettari;

Considerato altresì che in data 22 marzo 2024 il Gruppo di lavoro ha trasmesso una nuova tabella relativa alla classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio;

Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, il quale prevede che entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, recependo i risultati riportati nella relazione del 14 luglio 2022 e meglio precisati in data 22 marzo 2024;

Decretano:

Art. 1.

*Disposizioni in merito alla cosiddetta Area vasta
«Lo Uttaro» - secondo stralcio*

1. Relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell'Allegato 2 al medesimo decreto, è adottata la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. L'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni relative alla pubblicazione

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.

Roma, 30 aprile 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA


*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO I AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2-1120	2c - 2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	5141	-	7.618	-		Non Eseguita - presenza di manufatti interferenti	NO	Nessun vegetale campionato	A	
C2	2c	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791	A	6	415	-	48	-	IPA	NON PREVISTA	NO	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2-1120	2c - 2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	5111	-	7.875	-	C>12, As	POSITIVO	Presente cumulo con terreno di Riporto	-	D	m
C2	2C	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	5124	-	5.910	-	IPA	Non previsto	SI Parzialmente	Erba spontanea (conforme)	B	r, c, int-p, int-f
C2	2C	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	5023	-	3.315	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2C	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	5158	-	8.118	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2C	Maddaloni	E791		7	232	-	6.538	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	100	-	3.243	-	IPA, Pb, Cu, Zn	Non previsto	NO	NON CAMPIONABILI Arbusti Estranei	B	c, int-p, int-f




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		59	11	-	6.887	-	IPA, As, Cd	Non previsto	NO	NON CAMPIONABILI Arbusti Estranei	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		6	5052	-	350	-	IPA, As, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		6	295	-	576	-	IPA, As, Cd	Non previsto	NO	Arance, conformi	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	1	A	15.766	-	IPA, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	1	B	16.280	-	IPA, As, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	1	C	8.520	-	IPA, As, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	1	D	9.255	-	As, Cd	Non previsto	SI	Broccoli e prato spontaneo, conformi	B	r, c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	1	E	5490	-	-	-	NON AGRICOLO Presenza Cabina Metano Presenza di rifiuti	-	NON AGRICOLO	r




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		59	5137	-	115	-	IPA, As, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5146	-	204	-	IPA, Cd, Drossine	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5136	-	155	C>12	IPA, Cd, Drossine	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	D	a
C2	2C	Caserta	B963		59	86	-	1.495	Be	As, Cd	Non previsto	SI	Nessun vegetale campionato	B	r, c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5123	-	174	Be	As, Cd	Non previsto	SI	Nessun vegetale campionato	B	r, c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	85	-	2.027	-	As, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5125	-	152	-	Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5126	-	948	-	As, Cd	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5119	-	98	-	As, Cd, PCB	Non previsto	SI	Nessun vegetale campionato	B	r, c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		58	185	-	4.981	-	IPA, As	Non previsto	NO	Prato spontaneo (conforme)	B	e, int-p, int-f




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		58	5028	-	6.423	-	IPA	Non previsto	Superficie a verde per complesso commerciale	Mandarini (conforme)	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		58	511	-	1.156	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		58	505	-	767	In Acque As > CSC	IPA		NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Nicola La Strada	1056		3	607	-	554	In Acqua As, Mn > CSC	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Nicola La Strada	1056		3	604	-	505	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Nicola La Strada	1056		3	603	-	748	In Acque As > CSC	Zn, IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Nicola La Strada	1056		3	892	-	592	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Nicola La Strada	1056		3	589	-	796	In Acque Al, Sb, As, Fe, Mn > CSC	IPA	Non previsto	NO	Arance, conformi	B	e, int-p, int-f
C2	2C	San Nicola La Strada	1056		3	598	-	609	-	IPA	Non previsto	NO	Nessun vegetale campionato	B	e, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		58	134	-	644	Diossine	IPA, As	Non previsto	SI Parzialmente	Nessun vegetale campionato	D	a, r




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		58	5310	-	29.730	-	-	Non previsto	SI Folia Vegetazione, Presenza di Rifiuti anche diffusi in frammenti.	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2C	Caserta	B963		58	5350	-	4.177		IPA, As	Non previsto	SI	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2C	Caserta	B963		59	5147	-	59	Se		NON PREVISTA	NO	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		59	5148	-	26	-	Se	NON PREVISTA	NO	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
	2C	Caserta	B963		58	136	-	793	-	IPA, As	NON PREVISTA	SI Parzialmente	Nessun vegetale campionato	D	a, r
	2C	Caserta	B963		58	135	-	695	-	IPA, As, Diossine	NON PREVISTA	SI Parzialmente	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2c	Caserta	B963	A	58	152	-	2.680	IPA	IPA	NON PREVISTA	NO Solo lungo strada di accesso ma piccole	Nessun vegetale campionato	D	a
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5177	-	413	-	-	NON EFFETTUATO per presenza RIFIUTI	SI Non Campionabile per presenza di 10 mc di rifiuti (per lo più scarti di demolizione)	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5088	-	1.011	-	-	NEGATIVO	SI	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5089	-	10.096	-	-	POSITIVO	SI	Nessun vegetale campionato	D	m, r




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5122	-	114	Hg, IPA	IPA	NEGATIVO	NO	Nessun vegetale campionato	D	a
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5121	-	142	-	IPA, C>12	NEGATIVO	SI-Parzialmente	Nessun vegetale campionato	B	r, c, int-p, int-f
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	146	A	8.467	-	-	NEGATIVO	Presenza di blocchi in cumuli di materiale lapideo anche di grande pezzatura che rende non possibile la piena ispezione del sito	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	146	B	8.464	-	-	NEGATIVO	Presenza di blocchi in cumuli di materiale lapideo anche di grande pezzatura che rende non possibile la piena ispezione del sito	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	145	-	8.431	-	Zn, IPA	NEGATIVO	Presenza di blocchi in cumuli di materiale lapideo anche di grande pezzatura che rende non possibile la piena ispezione del sito	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963	A	59	5127	-	502	-	-	-	SI	-	D	a, r
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	58	5299	-	11.999	-	-	SOSPESA per Presenza di rifiuti	Parziale Presenza di Rifiuti per cumuli non recenti di terre e rocce da scavo	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5129	-	3.024	Pb	-	NON PREVISTA	In ex sito "Saint-Gobain"	Nessun vegetale campionato	D	a
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5204	-	1.800	-	-	NON PREVISTA	SI	Nessun vegetale campionato	D	a, r
C2	2C	Caserta	B963	A	58	248	-	201	Diossine	IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5012	-	206	IPA		NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5117	-	222	Suoli IPA In Acque As, Mn > CSC	Zn, IPA, C>12, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	372	-	210	IPA	IPA, Diossine	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	374	-	194	SUOLO IPA ACQUA As > CSC	IPA, Diossine	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	366	-	92	IPA	IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	351	-	14	IPA	IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	347	-	199	IPA	IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Arance (conformi)	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	355	-	45	IPA	IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	358	-	243	IPA	IPA, C>12	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Prato spontanea (conforme)	D	a, o



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	451	-	215	IPA	IPA, Zn, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5015	-	241	IPA	IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	315	-	186	IPA	As, IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	326	-	105	IPA	IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	330	-	21	IPA	IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	265	-	228	-	As, IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	332	-	262	IPA, PCB	IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	437	-	132	IPA, Diossine	IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	436	-	28	IPA	As, IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	341	-	18	Suolo: IPA In Acque: As, Mn	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	419	-	192	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	421	-	19	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	limoni, conformi	D	a, o



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	317	-	109	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	302	-	34	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	309	-	218	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	453	-	34	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	301	-	30	IPA	IPA, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	324	-	73	IPA	Hg, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	348	-	17	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	413	-	196	IPA, Zn	As, IPA, C>12, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	arance, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	279	-	231	IPA	IPA, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	LIMONI, conformi	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	440	-	99	IPA	As, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	prato spontaneo, conforme	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	349	-	16	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	308	-	221	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	343	-	250	IPA	As, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	310	-	180	IPA	As, Zn, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	269	-	205	IPA	Tl, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	448	-	203	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	346	-	194	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	342	-	23	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	299	-	31	IPA	IPA, Pb	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	426	-	22	Pb, Zn, IPA, Diossine	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	428	-	210	Pb, Zn, IPA, Diossine	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	458	-	248	Zn, IPA, Diossine, PCB	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	461	-	241	IPA	IPA, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	278	-	248	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	430	-	155	Pb, Cu, IPA		NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	424	-	17	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	432	-	35	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	331	-	222	Suolo: IPA In Acque: As > CSC	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	300	-	35	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	323	-	217	Cu, IPA	Zn, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	425	-	18	IPA	As, Zn, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	296	-	232	IPA	IPA, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderine nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	280	-	225	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	328	-	60	IPA, Pb	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	353	-	202	IPA	TI, IPA, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	272	-	20	IPA	IPA, Diossine, PCB	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	294	-	231	IPA, Zn	IPA, Diossine	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	329	-	21	IPA	IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	334	-	159	IPA	IPA, PCB	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	295	-	290	PCB	Zn, IPA, C>12	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	UVA Conforme per Autoconsumo	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	289	-	213	IPA, Zn	IPA, TI, C>12, Diossine, PCB	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	416	-	183	IPA	-	-	Zona Omogenea Parco Saint Gobain, al Catasto P.Illa F. 58 n. 5153 gta 416	-	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	325	-	160	IPA	IPA	-	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	-	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963	A	58	292	-	245	IPA	IPA	-	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	-	D	a, o




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c	Caserta	B963	A	58	311	-	223	In Acque: As, Mn > CSC		NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2c	Caserta	B963		58	281	-	155	-	Zn, IPA	NON PREVISTA	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	360	-	215	-	IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Limoni (conformi)	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	375	-	228	-	Zn, IPA	Non previsto	Zona Omogenea Parco Saint Gobain	Nessun vegetale campionato	D	a, o
C2	2C	Caserta	B963		58	5030	-	1.650	In Acque As >CSC	IPA, As	Non previsto	SI In sito PRB "ex Cava Stazione"	Mandarini (conforme)	B	r, c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		58	510	-	1.431	-	IPA	Non previsto	In sito PRB "ex Cava Stazione"	Nessun vegetale campionato	B	c, int-p, int-f
C2	2C	Caserta	B963		58	504	-	1.938	-	-		In sito PRB "ex Cava Stazione" In superficie si presenta come massicciata in misto granulometrico con folta vegetazione interessata da significativi abbandoni di rifiuti Urbani e speciali	-	D	r, a
C2	2C	Caserta	B963		58	507	-	1.415	-	-		In sito PRB "ex Cava Stazione" Folta vegetazione e Rifiuti	Nessun vegetale campionato	D	r, a
C2	2C	Caserta	B963		58	516	-	3.091	-	IPA	Non previsto	In sito PRB "ex Cava Stazione"	Prato spontanea (conforme)	B	c, int-p, int-f




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		58	506	-	1.230	Acque As >CSC	IPA, Cd	Non previsto	In sito PRB "ex Cava Stazione"	Nessun vegetale campionato	B	e, inf-p, inf
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5317	-	1.405	-	-	-	In sito PRB "ex Cava Stazione" Presenti Rifiuti e Terreni da Riporto	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963	A	58	469	-	5.211	-	-	-	NON AGRICOLO In Sito PRB "ex Cava Stazione" Terreno misto stabilizzato	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5277	-	3.952	-	-	-	In sito PRB "ex Cava Stazione" Presenti Rifiuti anche in MCA e Terreni da Riporto	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963	A	59	248	-	277	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	169	-	2.379	-	-	-	NON AGRICOLO Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	244	-	197	-	-	-	NON AGRICOLO Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	243	-	432	-	-	-	NON AGRICOLO Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	59	167	-	1.003	-	-	-	NON AGRICOLO Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	128	-	188	-	-	-	NON AGRICOLO Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	5071	-	368	-	-	-	NON AGRICOLO Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	253	-	6.689	-	-	-	NON AGRICOLO Area Pavimentata - Edifici	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5326	-	4	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5003	-	41	-	-	-	NON AGRICOLO Cantiere Edile	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	479	-	5.263	-	-	-	NON AGRICOLO Area Pavimentata - Capannoni - Cantiere Edile	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	498	-	227	-	-	-	NON AGRICOLO Area Pavimentata - Capannoni - Cantiere Edile	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	512	-	1.065	-	-	-	NON AGRICOLO Terreno misto stabilizzato	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	438	-	182	-	-	-	NON AGRICOLO Area Pavimentata Piazzale/Strada	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	San Nicola La Strada	1056	A	3	605	-	746	-	-	-	NON AGRICOLO Capannone e Pavimentazione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	San Nicola La Strada	1056	A	3	610	-	966	-	-	-	NON AGRICOLO Deposito, fondo in Misto Stabilizzato	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	San Nicola La Strada	1056	A	3	5283	-	2.191	-	-	-	NON AGRICOLO Cantiere Edile	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	San Nicola La Strada	1056	A	3	5105	-	1.539	-	-	-	NON AGRICOLO Cantiere Edile	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	San Nicola La Strada	1056	A	3	5218	-	530	-	-	-	NON AGRICOLO Aiuola ornamentale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5346	-	1.976	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5026	-	1.936	-	-	-	NON AGRICOLO Area pavimentata e fabbricati	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	131	-	876	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791	A	7	229	-	986	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	254	-	58	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	137	-	136	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	58	158	-	401	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	129	-	551	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	140	-	175	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	156	-	249	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	145	-	889	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	142	-	783	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	109	-	890	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	128	-	86	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	157	-	427	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	143	-	285	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	72	-	944	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	58	130	-	287	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	139	-	158	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	-
		Caserta	B963	A	58	138	-	129	-	-	-	NON AGRICOLO Sponde Canale e Canale	-	NON AGRICOLO	
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5294	-	12	-	-	-	NON AGRICOLO Strada	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c	Caserta	B963	A	58	441	-	137	Acque: As	-	-	NON AGRICOLO Area Pavimentata	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c	Caserta	B963	A	58	257	-	89	-	-	-	NON AGRICOLO Area Pavimentata	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5130	-	10.677	-	-	-	NON AGRICOLO In ex sito "Saint-Gobain" Seavo-CAVA	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5188	-	327	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" Seavo-CAVA	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5211	-	2.252	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto gralunometrico.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5212	-	954	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto gralunometrico. Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5178	-	4.480	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con sottofondo in brecciate.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5285	-	32.167	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto gralunometrico. Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5149	-	1.354	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" parte Cantiere Edile, con porosità di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto granulometrico e roccia affiorante (fondo scavo). Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5207	-	3.513	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" Seavo-CAVA	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5176	-	12.223	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" Seavo-CAVA	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5147	-	7.274	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" parte Cantiere Edile, con porosità di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto granulometrico e roccia affiorante (fondo scavo). Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5154	-	3.449	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto granulometrico e roccia affiorante (fondo scavo). Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5153	-	3.688	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto granulometrico e roccia affiorante (fondo scavo). Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5150	-	3.669	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS e/o bitume e/o misto granulometrico e roccia affiorante (fondo scavo). Parzialmente oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5151	-	321	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" Cantiere Edile oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5152	-	314	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" Cantiere Edile oggetto di sbancamento.	-	NON AGRICOLO	-
2C	2C	Caserta	B963	A	58	5252	-	690	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" con porosità di significative aree con impermeabilizzazione suolo in CLS, Presenza cantiere Edile e Fabbricato.	-	NON AGRICOLO	-
2C	2C	Caserta	B963	A	58	5179	-	962	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "Saint-Gobain" cantiere Edile e Scavo.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5345	-	4.174	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "GraThec" Area Pavimentata e Fabbricato	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5351	-	2.687	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "GraThec" Impianto di Depurazione	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		58	5033	M	9332	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "GrafThec" con porosità di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti. Sito già oggetto di caratterizzazione.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		58	5033	S	10567	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "GrafThec" con porosità di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti. Sito già oggetto di caratterizzazione.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		58	5033	T	11.142	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "GrafThec" con porosità di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti. Sito già oggetto di caratterizzazione.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2c	Caserta	B963	A	58	45	-	9	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "GrafThec" Area Pavimentata	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c	Caserta	B963	A	58	5348	-	9.111	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica "GrafThec"	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		58	5033	Q	7625	-	-	-	NON AGRICOLO ex sito "UCAR" con poressenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza rifiuti. Sito già oggetto di caratterizzazione.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963	A	59	5072	-	388	-	-	-	NON AGRICOLO ex So.Fo.Me con poressenza di significative aree con isotofondo in brecciane.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	5070	-	23.013	-	-	-	NON AGRICOLO ex So.Fo.Me con poressenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963		59	35	A	8994	-	-	-	NON AGRICOLO ex So.Fo.Me con poressenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	C	10084	-	-	-	NON AGRICOLO ex So.Fo.Me con poressenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		59	35	D	8107	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	E	7475	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume e scavi. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	F	10.866	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume e/o presenza di misto granulometrico . Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	G	6447	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume e/o presenza di misto granulometrico . Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		59	35	H	11.605	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume e/o presenza di misto granulometrico. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	L	7683	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	O	10.968	-	-	-	NON AGRICOLO area in sito ex So.Fo.Me ex UCAR con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	P	11.032	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So.Fo.Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2C	Caserta	B963		59	35	Q	9305	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So. Fo. Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	R	7937	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So. Fo. Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2C	Caserta	B963		59	35	S	7403	-	-	-	NON AGRICOLO sito ex So. Fo. Me con presenza di significative aree con impermeabilizzazione suolo i in CLS e/o bitume. Presenza di rifiuti.	-	NON AGRICOLO	r
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	64	-	6.514	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	82	-	9.335	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5062	-	2.577	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c	Caserta	B963	A	59	132	-	3.942	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	148	-	1989	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	299	-	610	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	133	-	2.607	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	301	-	2.383	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5063	-	3.329	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5064	-	2.637	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geomagnometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c - 2b	Caserta	B963	A	59	62	-	2.160	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	
C2	2c - 2b	Caserta	B963	A	59	149	-	598	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c - 2b	Caserta	B963		59	63	-	10.110	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	
C2	2c - 2b	Caserta	B963		59	150	-	6.820	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019.	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	151	-	3.562	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019. Ad Aggiornamento Decreto MITE 01/06/2021 n. 239	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	152	-	6.633	-	-	-	NON AGRICOLO Parte del Sito "ex Cava Mastroianni" Oggetto di "Piano d'Indagini per l'esecuzione delle Attività di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Vasta Lo Uttaro" a cura della SOGESID S.p.a. di cui alla Regione Campania DD 85 del 13/05/2019. Ad Aggiornamento Decreto MITE 01/06/2021 n. 239	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5039	-	585	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5152	-	204	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5153	-	160	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	227	-	101	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	5057	-	11.915	-	-	-	NON AGRICOLO Sito di Stoccaggio Provvisorio Rifiuti dal 2003	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	5026	-	8.227	-	-	-	NON AGRICOLO Sito di Stoccaggio Provvisorio Rifiuti dal 2003	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	59	305	-	1.470	-	-	-	NON AGRICOLO Sito di Stoccaggio Provvisorio Rifiuti dal 2003	-	NON AGRICOLO	-
2C-990	2c-2b	Caserta	B963	A	59	179	-	9.555	-	-	-	NON AGRICOLO Sito di Stoccaggio Provvisorio Rifiuti dal 2003	-	NON AGRICOLO	-
2C-990	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5023	-	13.010	-	-	-	NON AGRICOLO Sito di Stoccaggio Provvisorio Rifiuti dal 2003	-	NON AGRICOLO	-
C2	2C	Caserta	B963	A	58	5001	-	6.088	-	-	-	NON AGRICOLO Cantiere Edile in Cava dismessa "Masseria delle Cintrangle"	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	75	-	3258	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	76	-	1812	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	103	-	532	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	104	-	392	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	105	-	519	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	106	-	269	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	130	-	1969	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	131	-	1749	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	77	-	3.421	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	78	-	1.409	-	-	-	NON AGRICOLO Cava Dismessa Loc. Masseria Torrione	-	NON AGRICOLO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	93	-	3.295	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	239	-	2.259	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	240	-	2.237	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	241	-	705	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" – SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	132	-	1.644	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLAO	-
C2	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791		7	80	-	6678	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLAO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043	A	7	81	-	3.298	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLAO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043		7	134	-	3.496	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLAO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	F043	A	7	133	-	3.371	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Loc. Cetrangolo	-	NON AGRICOLAO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791	A	7	97	-	5.987	Acque: As, Fe, Mn	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Migliore Carolina	-	NON AGRICOLAO	-
C2-1120	2c-2b	San Marco Evangelista (Maddaloni in All. 2 D.L. 26/02/2016, GU 65/16)	E791	A	7	9	-	5.941	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Migliore Carolina	-	NON AGRICOLAO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5219	-	4255	-	-	-	NON AGRICOLAO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLAO	-




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5218	-	4064	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	174	-	4.963	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5155	-	3.588	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5157	-	3.949	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5156	-	1.035	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	39	-	4102	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5158	-	1757	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5159	-	1410	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	224	-	1824	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
2C-991	2c-2b	Caserta	B963	A	59	225	-	1.738	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	226	-	1693	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO 1 AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5049	-	1067	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5047	-	827	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5043	-	1622	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5045	-	5172	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5059	-	9233	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c	Caserta	B963	A	59	40	-	3582	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5061	-	1930	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Ecologica Meridionale	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	45	-	6871	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica ACSA CE 3	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	300	-	5715	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica ACSA CE 3	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	298	-	3519	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica ACSA CE 3	-	NON AGRICOLO	-
C2	2c-2b	Caserta	B963	A	59	5038	-	3303	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica ACSA CE 3	-	NON AGRICOLO	-



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "LO UTTARO" - SECONDO STRALCIO - ALLEGATO I AL DECRETO															
id sito	Classe di Rischio	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/Acque	Parametro borderline nel suolo	Indagini geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Cultura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C2	2c - 2b	Caserta	B963	A	59	5060	-	17917	-	-	-	NON AGRICOLO Discarica Consortile LO UTTARO	-	NON AGRICOLO	-

Legenda prescrizioni

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

c = certificazione (ai sensi della circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 - Prot. DGISAN n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.

a = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006).

m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.

int-p = interdizione al pascolo.

int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

o = o ti familiari in aree periurbane - zona omogenea

Legenda classe di terreni agricoli


CLASSE A: terreni idonei alle produzioni agroalimentari

CLASSE A1: terreni idonei alle produzioni agroalimentari, ma con rifiuti in superficie da rimuovere

CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni

CLASSE C: Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari

CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali



DECRETO 30 aprile 2025.

Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Maruzzella» - primo stralcio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE,

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», e, in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della strut-

tura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che con l'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c, della richiamata direttiva del 23 dicembre 2013 il gruppo di lavoro, tra gli altri obiettivi, provvede alla «predisposizione, nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'art. 2 del medesimo decreto-legge»;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 136 del 2013 il quale prevede anche «azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania»;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2014, con il quale i Ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (aree vaste) degli ottantotto comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5»;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;



Vista la direttiva dei Ministri del 7 aprile 2017, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la direttiva dei Ministri dell'11 maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la relazione trasmessa dalla segreteria del gruppo di lavoro in data 16 novembre 2023, ed acquisita in data 20 novembre 2023, recante la proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta area vasta «Maruzzella» - primo stralcio»;

Considerato che, nella suddetta relazione, è stato proposto di adottare un primo stralcio dell'intera Area vasta «Maruzzella», per una superficie di circa centoquarantatre ettari;

Considerato altresì che in data 22 marzo 2024 il gruppo di lavoro ha trasmesso una nuova tabella relativa alla classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni ricadenti nell'Area vasta «Maruzzella» - primo stralcio;

Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, il quale prevede che entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, recependo i risultati riportati nella relazione del 16 novembre 2023;

Decretano:

Art. 1.

*Disposizioni in merito alla cosiddetta
Area vasta «Maruzzella» - primo stralcio*

1. Relativamente all'Area vasta «Maruzzella» di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell'allegato 2 al medesimo decreto, è adottata la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'allegato 1 del presente decreto.

2. L'allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni relative alla pubblicazione

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.

Roma, 30 aprile 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA


*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI




ALLEGATO I

TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO I' AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagini Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	675	A	6.230	Nessuno	Be, TI	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5080	A	6.433	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	242	A	10.251	Nessuno	Be, TI	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5012	A	1.325	Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5004	A	1.444	Nessuno	Be, Diossine	NON PREVISTA	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5078	A	6.464	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5092	A	9.837	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	43	A	9.782	Nessuno	Be, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	43	B	2.087	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	43	C	1.958	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	43	D	6.915	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	41	A	6.581	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5102	A	1.700	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	SI		AI	r
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	113	A	20.289	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	113	B		Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	638	A	13.109	Nessuno	Be, Diossine	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	255	A	20.446	Nessuno	Be, TI	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	255	B		Nessuno	Be, TI	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5033	A	6.219	Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO I' AL DECRETO


id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/N/O) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5033	B		Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5033	C		Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	674	A	6.564	Nessuno	Be, IPA	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	650	A	8.570	Nessuno	Be, IPA, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	54	A	20.484	Nessuno	Be, Diossine	NON PREVISTA	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5082	A	3.221	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	42	A	10.494	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	42	B	11.364	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	309	A	9.874	Nessuno	Be, TI	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	248	A	20.987	Nessuno	Be	NEGATIVO	SI		A1	r
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	49	A	8.279	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	311	A	10.646	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5076	A	6.005	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B ²	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5100	A	5.955	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5001	A	2.857	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	109	A	10.041	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	125	A	6.850	Nessuno	Be, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5008	A	1.372	Nessuno	Be, Diossine	NON PREVISTA	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	112	A	5.045	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	SI-PARZIALMENTE		B ²	int p, int f, c, r
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	9	A	4.144	Nessuno	Be, Diossine	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5094	A	4.648	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1' AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifluti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5058	A	14.528	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	337	A	2.454	Nessuno	Be, V	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	116	A	11.318	Idrocarburi	Be, Diossine	NON PREVISTA	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	256	A	12.817	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	98	A		Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	98	B	10.167	Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	98	C		Nessuno	Be	NON ESEGUITA PER INTERFERENZE	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5113	A	3.727	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5112	A	8.236	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5112	B	8.133	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	244	A	1.980	Nessuno	Be, Tl, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	62	A	7.478	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	304	A	11.214	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	114	A		Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine, V	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	114	B	20.177	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	114	C		Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	10	A	10.381	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	10	B	11.680	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO I' AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	folio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagini Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Cultura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	10	C	12.130	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	10	D	11.065	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	10	E	9.463	Nessuno	Be, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	10	F	20	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	7	A	3.257	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		27	7	B		Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5074	A	42.732	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5074	B		Nessuno	Be	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5074	C		Nessuno	Be, Cu, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5074	D		Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	151	A	12.245	Nessuno	Be, Co, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	149	A	12.582	Nessuno	Be	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	148	A	12.210	Nessuno	Be, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	37	A	79.865	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	37	B		Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	37	C		Nessuno	Be, Cd, V	NEGATIVO	NO		A	



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1° AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SUNO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	37	D		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	147	A	13.750	Nessuno	Be, V, Diossine	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	74	A	11.469	Nessuno	Be, Idrocarburi, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	74	B	11.951	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	74	C	4.684	Cu	Be, V, Co	NEGATIVO	NO	non campionata ³	A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	74	D	3.607	Nessuno	Be, V, Co	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	75	A	16.309	Nessuno	Be	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	75	B		Nessuno	Be, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	76	A	16.346	Nessuno	Be, Idrocarburi, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	76	B		Nessuno	Be, V, Co	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	145	A	15.955	Nessuno	Be, V, Co	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	145	B		Nessuno	Be, V, Co	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5075	A	12.224	Nessuno	Be, Fluoruri, Idrocarburi, Diossine	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5072	A	10.369	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5072	B	10.476	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO I' AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5072	C	14.385	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5072	D	11.642	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NON PREVISTA	NO		B	int p. int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5072	E	10.637	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5069	A	286	Nessuno	Be, Fluoruri	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5085	A	4.605	Nessuno	Be, Fluoruri	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5073	A	21.283	Nessuno	Be	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5073	B		Nessuno	Be, Cu, Diossine	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	150	A	12.295	Nessuno	Be, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	81	A	8.946	Diossine	Be	NEGATIVO	NO	Grano - conforme -	D	a
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	80	A	9.771	Diossine	Be	NON PREVISTA	NO	Grano - conforme -	D	a
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	A	11.696	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	B	11.073	Nessuno	Be, V, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p. int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	C	10.196	Nessuno	Be, V, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p. int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	D	14.454	Nessuno	Be, V, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p. int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	E	12.471	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		B	int p. int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	F	10.758	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine, V	NEGATIVO	NO		B	int p. int f, c




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1' AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (S/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	5	G	10.962	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	39	A	15.199	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	39	B		Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	41	A	5.784	Nessuno	Be, V, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	40	A	9.941	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	SI-PARZIALMENTE		B	int p, int f, e, r
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	40	B		Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	91	A	21.207	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO	Pomodori - conforme -	D	a
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	91	B		Diossine	Be, V	NEGATIVO	NO	Pomodori - conforme -	D	a
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	33	A	192.439	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	38	A	7.106	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		20	38	B		Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		B	int p, int f, c
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	A	111.170	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	B	10.163	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	C	11.063	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	D	9.382	Nessuno	Be, Idrocarburi, Diossine	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	E	14.240	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1° AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	F	3.854	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5013	A	48.989	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5013	B		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5013	C		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5013	D		Nessuno	Be, Cu, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5013	E		Nessuno	Be, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5013	F		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	19	A	775	Nessuno	Be	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	20	A	17.741	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	20	B		Nessuno	Be	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5022	A	4.681	Nessuno	Be, Idrocarburi	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5028	A	47.577	Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5028	B		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5028	C		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5028	D		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5028	E		Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5028			Nessuno	Be	NEGATIVO	NO		A	




TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1' AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagini Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5028	F		Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5029	A	10.525	Nessuno	Be, Diossine	NEGATIVO	SI-PARZIALMENTE		AI	r
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5029	B	13.331	Nessuno	Be, V	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5029	C	9.519	Nessuno	Be	NEGATIVO	SI-PARZIALMENTE		AI	r
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5029	D	9.398	Nessuno	Be, Fluoruri	NEGATIVO	SI-PARZIALMENTE		AI	r
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5029	E	2.836	Nessuno	Be, Fluoruri, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5029	F	1.846	Nessuno	Be, Cu, V, Fluoruri, Idrocarburi	NEGATIVO	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5030	A		Nessuno	Be, V	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5030	B	31.998	Nessuno	Be, As	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	I247		31	5030	C		Nessuno	Be, As	NON PREVISTA	NO		A	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	669		10.562			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5079		283			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5028		6.193			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5077		280			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5091		490			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5074		926			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5020		5.074			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5017		1.334			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5036		4.121			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1' AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5038		3.446	ACQUE POZZO 4 : Fe (595 Inc. 89 L 200) + Mn (913 Inc. 137 L 50) > CSC		NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5034		3.723			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5042		3.699			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5032		4.798			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5044		6.271			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	51		10.826	ACQUE POZZO 1 : As (24,5 L 10) + Fe (6674 L 200) + Mn (2137 L 50) > CSC		NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	237		5.720			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5070		738			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5069		787			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5072		778			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5071		815			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5049		4.072			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5048		1.646			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	53		20.053			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5026		5.225			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5011		1.324			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5095		526			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5083		281			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	5075		249			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" - PRIMO STRALCIO - ALLEGATO 1' AL DECRETO

id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	folio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderine nel suolo	Esito indagine Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SINO) e Anomale	Cultura campionata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5015		2.690			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5018		1.338			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	571		10.836			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5014		2.675			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5081		123			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5093		237			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	52		20.025			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	677		5.739			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	676		5.525			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	238		5.418			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	San Tammaro	1261	A	8	5019		5.415			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5076		16.954			NON PREVISTA	SI Rifiuti: Scauri di lavorazioni edili, massetti in cls, guaina bituminosa, vetro, ferro, materiale organico, legno, plastica, scauri di lavorazione tessile, macchinario in ferro, lastre in fibrocemento presumibilmente contenenti amianto		NON AGRICOLO	r
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	160		6.512			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	21		6.617			NON PREVISTA	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	73		4.859			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5061		3.635			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	



TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI AREA VASTA "MARUZZELLA" – PRIMO STRALCIO - ALLEGATO I' AL DECRETO																
id sito	Classe di Rischio	Provincia	Comune	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Esito indagini Geo-Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomale	Cultura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		28	5063		3.890			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	G	121			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5016	H	1.743			NEGATIVO	NO		NON AGRICOLO	
C5	2c	Caserta	Santa Maria La Fossa	1247		31	5023		2.811			NON PREVISTA	SI Rifiuti: Scarti di lavorazioni edili, massetti in cls, guaina bituminosa, vetro, materiale organico, legno, plastica, scarti di lavorazione tessile.		NON AGRICOLO	r

¹ NB: Il presente allegato è parte integrante della Relazione Tecnica "PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'USO AGRICOLO DEI TERRENI DI CUI AL DECRETO 26 FEBBRAIO 2016, RICADENTI NELLA COSIDDETTA AREA VASTA "MARUZZELLA" – PRIMO STRALCIO"

² Classificata per contesto

³ Secondo uno studio scientifico dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" hanno evidenziato che il rame presente nei suoli nelle forme comuni non è biodisponibile per le colture e dunque non rappresenta un rischio per la salute



Legenda prescrizioni

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione (ai sensi della circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 - Prot. DGISAN n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.
a = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006).
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggiere.

Legenda classe di terreni agricoli

CLASSE A: terreni idonei alle produzioni agroalimentari
CLASSE A1: terreni idonei alle produzioni agroalimentari, ma con rifiuti in superficie da rimuovere
CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni
CLASSE C: Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari
CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali

25A04170

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 22 luglio 2025.

Rettifica al decreto di emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 24799 in data 27 maggio 2025, con cui è stata disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco («Indice Eurostat»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036;

Considerato che per mero errore materiale all'art. 2 del suddetto decreto, la provvigione di collocamento è stata erroneamente indicata con la percentuale dello 0,125%;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Decreta:

All'art. 2 del decreto n. 24799 del 27 maggio 2025, la percentuale «0,125%» è sostituita dalla percentuale «0,225%».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04194

DECRETO 22 luglio 2025.

Rettifica al decreto di emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, trentesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 24804 in data 27 maggio 2025, con cui è stata disposta l'emissione di una trentesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area



dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco («Indice Eurostat»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032;

Considerato che per mero errore materiale all'art. 2 del suddetto decreto, in relazione alla provvigione di collocamento è stata erroneamente indicata con la percentuale dello 0,125%;

Vista la determina n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Decreta:

All'art. 2 del decreto n. 24804 del 27 maggio 2025, la percentuale «0,125%» è sostituita dalla percentuale «0,175%».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04195

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 giugno 2025.

Compensi e gettoni da attribuire ai membri aggiunti e ai medici del Collegio medico-legale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare:

l'art. 189, comma 7, il quale prevede che in presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possano essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa,

dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l'art. 189, comma 9, il quale prevede che il presidente del Collegio medico-legale possa richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari, cui è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l'art. 190, comma 1, il quale prevede che il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, che possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'art. 189;

Considerati gli onorari medi previsti per le prestazioni professionali medico-legali dai tariffari nazionali, rimodulati per singola prestazione espressa in parere, sia in tema di pensionistica che di responsabilità negli ambiti della giustizia contabile, ai fini della limitazione della spesa a carico dell'erario;

Considerata la vacanza organica di posizioni di ufficiale medico in servizio permanente effettivo delle Forze armate presso il Collegio medico-legale e le sezioni distaccate dello stesso;

Ravvisata la necessità di garantire la funzionalità del Collegio medico-legale e delle sezioni distaccate, nel rispetto di quanto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità delle prestazioni e i relativi compensi, da adottare ai fini della stipula delle convenzioni annuali, approvate con decreto del Ministro della difesa, relative all'integrazione del Collegio medico-legale ovvero delle sezioni distaccate, di cui all'art. 189, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il presente decreto fissa, altresì, ai sensi dell'art. 189, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'entità del gettone per l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari.

Art. 2.

Prestazioni

1. I docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, scelti per integrare i membri del Collegio medico-legale ovvero le sezioni distaccate ai sensi dell'art. 189, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono svolgere le seguenti prestazioni:

a) redazione di pareri medico legali in materia: pensionistica, verifica dell'invalidità civile e di varie forme di inabilità, nell'ambito di ricorsi amministrativi, incluse le operazioni peritali, ove previste;



b) redazione di pareri medico legali in materia di responsabilità medica nell'ambito dei giudizi in tema di giustizia contabile circa la verifica della colpa grave.

2. Le prestazioni indicate alle lettere a) e b) includono ogni attività medico-legale necessaria all'espletamento delle funzioni del Collegio medico-legale e delle sezioni distaccate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inclusa la partecipazione alle adunanze Collegio medico-legale ovvero operazioni peritali, pareri preliminari, risposte ad osservazioni, ove previsto.

Art. 3.

Compensi e valore delle convenzioni

1. In relazione alle prestazioni individuate dal presente decreto, i compensi sono determinati nella misura massima di:

euro 200 per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

euro 400 per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Con determinazione del Presidente del Collegio medico-legale, i compensi possono essere aumentati fino a +50%, in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'affare in trattazione.

I compensi sono corrisposti all'Ente sottoscrittore delle convenzioni annuali e comprendono l'intero corrispettivo per le prestazioni professionali svolte, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

3. Nei compensi di cui ai commi 1 e 2 non sono compresi oneri e contributi, inclusi quelli pensionistici, dovuti a qualsiasi titolo.

4. La misura massima del valore mensile delle convenzioni annuali è fissata nel limite di euro 5.000, comprensivo di oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

5. Nelle convenzioni di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono indicati, per ogni membro integrativo del Collegio medico-legale o delle sezioni distaccate, le prestazioni da svolgere, nella misura massima mensile prevista al comma 4.

Art. 4.

Gettone di presenza

1. Qualora il presidente del Collegio medico-legale richieda l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio, ai sensi dell'art. 189, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli stessi è corrisposto un gettone di presenza, nella misura onnicomprensiva di euro 30, comprensivo di oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, per ciascuna giornata di adunanza del Collegio tenuta con il loro effettivo intervento.

Art. 5.

Oneri

1. La spesa per le prestazioni e i gettoni di cui agli articoli 3 e 4, pari ad euro 50.000 per l'anno 2025, è finanziata nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carico del capitolo 1273, art. 8, nell'ambito della programmazione tecnico finanziaria 63 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, n. 2884*

25A04171

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 maggio 2025.

Aggiornamento dell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, recante: «Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 13 ottobre 2022, n. 240, il quale prevede, in particolare:

all'art. 3, comma 8, che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti *standard* e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANA nella fase di subentro e inzializzazione, resi disponibili attraverso il sito web dedicato ANA;

all'art. 19, comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute definiscono le specifiche tecniche;



all'art. 19, comma 2, che, ove necessario gli allegati B, C, D sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza o alla necessità di realizzare ulteriori servizi per le finalità previste dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E è aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale del Ministero della salute competente per la programmazione sanitaria per includere eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto-legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, il quale all'art. 1, comma 3, così statuisce «Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, i Capi Dipartimento si avvalgono degli Uffici dirigenziali di livello generale, in relazione alle rispettive competenze, fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi di prima fascia»;

Visto altresì l'art. 2, comma 2, del suindicato decreto ministeriale 3 gennaio 2024, il quale stabilisce che «Fino all'effettivo conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, di cui all'art. 23, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023, gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni, continuano a svolgere i compiti loro affidati con il personale dirigenziale e delle aree assegnate, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2023, foglio n. 25523, con il quale è stato conferito al prof. Americo Cicchetti l'incarico di direttore generale della programmazione sanitaria a decorrere dal 3 ottobre 2023;

Vista l'Intesa sancita nella seduta del 6 marzo 2025 tra Stato regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Atto Conferenza Stato regioni, repertorio n. 27 del 6 marzo 2025 - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, - sullo schema di Accordo quadro per agevolare l'accesso dei funzionari europei, affiliati e/o assicurati dal regime comune di assicurazione malattia RCAM alle prestazioni sanitarie fornite dal Servizio sanitario nazionale italiano, preliminarmente alla stipula del futuro Accordo quadro tra la Commissione europea e la parte italiana/Ministero della salute;

Sentito il Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*) e dei rapporti internazionali del Ministero dott. Giovanni Leonardi, considerato che le attività della ex Direzione generale della programmazione sanitaria relative alla assistenza sanitaria in ambito internazionale rientrano tra le attività spettanti all'Ufficio 1 del citato Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento;

Considerata la necessità di aggiornare l'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 in linea con l'assistenza sanitaria garantita alle diverse categorie di assistiti in relazione alla normativa vigente e di specificare in maniera più puntuale le diverse casistiche ivi presenti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022

L'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 è aggiornato e sostituito con l'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2025

Il direttore generale: CICCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 686




TIPOLOGIE DI ASSISTENZA

Tabella 1: tipologia di Assistibili/Assistiti/Contatti

Soggetto	Status	Residenza	Assistenza	Tipologia di assistenza			Descrizione	Tipo
				In Rx*	In Ry*	In ANA		
			In Rx	Assistito/Assistibile	Contatto	Assistito in Rx	Residente e con assistenza nella stessa regione	1
Cittadino Italiano	n.a.	In Rx	In Ry	Assistibile	Assistito	Assistibile in Rx e Assistito in Ry	Domiciliati in regione ma residenti in altra regione (iscrizione domicilio temporaneo, di durata superiore a tre mesi e per un massimo di un anno, eventualmente rinnovabile) ¹ - lavoratori stagionali - insegnanti con incarichi di durata superiore a tre mesi - soggiornanti per motivi di salute - iscrizione ad un centro per l'impiego (per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile) - ricovero in istituti di cura o case di riposo - sottoposti alla misura dell'obbligo di soggiorno - minori in affido - lavoratori distaccati e loro familiari con contratto di durata superiore a tre mesi - militari in carriera e familiari - dipendenti pubblici e privati, e familiari, inviati in missione per oltre tre mesi	2
			SASN	Assistibile	Contatto	Assistito SASN	Soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti	3

* Rx= Regione X; Ry=Regione Y

¹ Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984 n.1000.116 (G.U. maggio 1984, n.145)


Soggetto	Status	Residenza	Domicilio sanitario	Tipologia di assistenza		Descrizione	Tipo
				In Rx*	In Ry*		
Cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea	Regolarmente soggiornante con iscrizione obbligatoria al SSR	Extra UE o Italia	In Rx	Assistito	Assistito in Rx Contatto in Ry	<p>Con iscrizione obbligatoria al SSR²: stranieri e familiari a carico, con residenza o effettiva dimora nel territorio della ASL, con permesso di soggiorno rientranti nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in attesa del primo rilascio del Pds per motivi di lavoro e per il ricongiungimento familiare - in attesa del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno - lavoro subordinato (anche stagionale) - lavoro autonomo - attesa occupazione con iscrizione al centro dell'impiego - motivi familiari - asilo politico/rifugiato/protezione internazionale - titolare di permesso di soggiorno che assicura l'iscrizione obbligatoria non limitato al territorio nazionale³ - protezione sussidiaria/protezione speciale - status di apolide - richiesta di cittadinanza - familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario o italiano iscritto al SSR - motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti al titolo obbligatorio - attesa adozione (non necessario il permesso di soggiorno) - affidamento (non necessario il permesso di soggiorno) - assistenza minore ai sensi dell'art. 31 c.3 D.lgs. 286/98 (genitore che svolge attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali) - motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali - motivi di studio qualora siano studenti che svolgono un'attività lavorativa - residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana⁴ - possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo⁵ - possessori di carta di soggiorno permanente per "familiare di cittadino dell'Unione" - permessi per motivi di giustizia con permesso di soggiorno superiore a tre mesi - permessi per casi speciali rilasciati ex artt. 18, 18 bis, 22 comma 12 quater D.Lgs 286/1998 	4

² Art. 34 comma 1 del Testo Unico D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.

³ Circolare Ministero salute n. 21901 del 24/07/2019

⁴ DM 1/02/96


⁵ Iscrizione obbligatoria a tempo indeterminato (art. 9 d.lgs. 286/98)



Soggetto	Status	Residenza	Domicilio sanitario	Tipologia di assistenza			Descrizione	Tipo					
				In Rx*	In Ry*	In ANA							
Cittadino appartenente all'Unione Europea	Con iscrizione obbligatoria al SSR o al SASN	UE o ITALIA o extra UE	Rx	Assistito	Contatto	Assistito in Rx Contatto in Ry	<p>Con iscrizione obbligatoria al SSR¹¹: cittadino comunitario, e familiari, anche non residenti in Italia, rientranti nelle seguenti categorie</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori subordinati nello Stato (iscrizione a tempo indeterminato o determinato a seconda della durata del rapporto di lavoro), ancorché privi di iscrizione anagrafica (se sotto i tre mesi, sopra i tre mesi iscrizione anagrafica obbligatoria, Dlgs 30/2007) - lavoratori autonomi, ancorché privi di iscrizione anagrafica (se sotto i tre mesi, sopra i tre mesi iscrizione anagrafica obbligatoria, Dlgs 30/2007) - familiari, anche non cittadini dell'Unione Europea, di cittadino comunitario lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (durata pari all'iscrizione del familiare lavoratore) - familiari cittadini dell'Unione Europea a carico di cittadino italiano iscritto al SSR - residenti in possesso di attestazione di soggiorno permanente, dopo cinque anni di residenza in Italia - disoccupati dopo aver esercitato attività lavorativa nel territorio nazionale e familiari - ex lavoratore iscritto a un corso di formazione professionale per la durata dello stesso - vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale - minori non accompagnati già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio - iscritto alle liste di mobilità - detenuti negli istituti penitenziari e minori e internati negli opp o in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena - genitori dell'UE di minori italiani - minori affidati a istituti o famiglie - residente in Italia e titolare di pensione contributiva italiana - residente in Italia e titolare di invalidità INAIL per infortunio - minori presenti sul territorio che non abbiano copertura sanitaria in Italia o nel proprio paese (figli di genitori ENI, privi di TEAM) 	7					
									Rx	Assistito	Contatto	Assistito in Rx Contatto in Ry	7 bis
									Cittadino UE o extra UE	Con iscrizione volontaria al SSR	ITALIA	Rx	Contatto
			Rx	Assistito	Contatto	Assistito in Rx	Con iscrizione volontaria al SSR ¹² : cittadini dell'Unione Europea, compresi i cittadini italiani, con residenza anagrafica (oppure con la sola dichiarazione di domicilio se il cittadino comunitario è iscritto a un corso di studio) o con soggiorno superiore a tre	9					

¹¹ Circolare Ministero della Salute prot. N. DGRUER/1/12712/1.3.b del 3 agosto 2007

¹² Circolare Ministero della Salute prot. N. DGRUER/1/12712/1.3.b del 3 agosto 2007 e Dlgs n. 30 del 2007



<p>Cittadino appartenente all'Unione Europea</p>	<p>Non iscrivibile</p>	<p>UE</p>	<p>n.a.</p>	<p>Contatto</p>	<p>Contatto</p>	<p>Contatto</p>	<p>Contatto</p>	<p>Contatto in Ry</p>	<p>mesi, rientranti nelle seguenti casistiche: - privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza oppure se non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria: - iscritti a un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disponga di risorse sufficienti e di un contratto di assicurazione pubblica - cittadini collocati alla pari</p>	<p>10</p>
<p>Funzionario UE (cittadino comunitario, anche italiani, o straniero)</p>	<p>Iscrizione convenzionale</p>	<p>UE o ITALIA o extra UE</p>	<p>In Rx</p>	<p>Assistito/A ssistibile</p>	<p>Contatto</p>	<p>Assistito in Rx</p>	<p>Assistito in Rx</p>	<p>Contatto</p>	<p>-Soggiornanti con tessera TEAM dello stato di appartenenza - Adulti presenti sul territorio che non abbiano copertura sanitaria in Italia o nel proprio paese (non lavoratori, non residenti, no TEAM) Attribuzione codice ENI (Europeo non iscritto) o codice equivalente definito dalle Regioni che lo prevedono; stessi livelli assistenziali STP. - Personale dipendente, o in quiescenza, da istituzioni europee, e loro familiari, per i quali è prevista una convenzione che stabilisce un rimborso da parte dell'assicurazione (RCAM) direttamente alla ASL di appartenenza. [...] Hanno diritto a tutte le prestazioni previste nei LEA esclusivamente sul territorio nazionale compresa la scelta del MMG/PLS (no TEAM).</p>	<p>10 bis</p>

* Rx= Regione X; Ry=Regione Y




Tabella 2: Categorie particolari di assistenza

Soggetto	Status	Residenza	Domicilio sanitario	Tipologia di assistenza			Descrizione	Tipo	
				In Rx*	In Ry*	In ANA			
Cittadino Italiano	Iscritti all'AIRE	Estero	Ministero della salute ¹³	Assistibile	Assistibile	Assistibile	<ul style="list-style-type: none"> - Distaccati all'estero per motivi di lavoro con contratto di diritto italiano¹⁴ e studenti/titolari di borsa di studio con assistenza sanitaria all'estero- con modello S1/formulario convenzionato o rimborso in extra UE- e in Italia durante i rientri (compresi i familiari) da parte dell'ASL di temporanea dimora - Titolari di pensione italiana (e loro familiari) e familiari dei lavoratori italiani (che risiedono in paese diverso da quello del capo famiglia) residenti in altro Stato Membro della UE, o in uno stato convenzionato (se previsto dalla convenzione) in carico al paese di affiliazione (Italia) (hanno diritto a certificato sostitutivo della TEAM solo se residenti in UE) 	11	
	Iscritti all'AIRE	UE o extra UE se previsto in Convenzioni	Ministero della salute ¹⁰	Assistito	Contatto	Assistito	<ul style="list-style-type: none"> - Frontalieri (cittadini italiani che lavorano in Italia con contratto italiano e risiedono all'estero dove rientrano tutti i giorni o almeno una volta a settimana) 	11bis	
	Iscritti all'AIRE	Estero	n.a.	Contatto	Contatto	Contatto	<ul style="list-style-type: none"> - Cittadini italiani residenti all'estero aventi lo status di emigrato (nato in Italia) o titolari di pensione contributiva italiana, che hanno diritto a cure ospedaliere urgenti nel limite di 90 giorni nell'anno solare 	12	
	Distaccato all'estero ¹⁵ ma residente in Italia	Rx	Rx	Assistibile	Assistibile	Assistito in Rx	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori distaccati per motivi di lavoro con contratto di diritto italiano all'estero che non trasferiscono la residenza e loro familiari 	13	
	Qualsiasi cittadinanza	Iscrizione obbligatoria	Italia/UE/EXTRA UE	Rx	Assistito	Assistibile	Assistito in Rx	<ul style="list-style-type: none"> - Titolari di formulari comunitari (S1 e precedenti) o con altri stati in convenzione 	14
			Italia	Rx	Assistito	Assistibile	Assistito in Rx	<ul style="list-style-type: none"> - Pensionati/familiari di pensionati/familiari di lavoratori titolari di formulari comunitari o formulari di altri Stati in convenzione 	14 bis
			Italia	Rx	Assistito	Assistibile	Assistito in Rx	<ul style="list-style-type: none"> - Frontalieri svizzeri (appartenenti ai cantoni Ticino, Grigione e Vallese): cittadini italiani e non, pensionati e lavoratori di diritto svizzero, e loro familiari, che hanno esercitato il diritto d'opzione per il SSN italiano 	15
			Italia	Rx	Assistito	Assistibile	Assistito in Rx	<ul style="list-style-type: none"> - Frontalieri svizzeri (non appartenenti ai cantoni Ticino, Grigione e Vallese): cittadini italiani e non, pensionati e lavoratori di diritto svizzero, e loro familiari, che hanno esercitato il diritto d'opzione per il SSN italiano 	16

¹³ I modelli di assistenza sanitaria all'estero sono rilasciati dall'ultima ASL di assistenza prima dell'iscrizione all'AIRE.

¹⁴ Art. 12 comma 2, D.P.R. n. 618 del 31 luglio 1980. I lavoratori di diritto italiano durante il periodo di permanenza all'estero rimangono assicurati in Italia in quanto mantengono il regime previdenziale italiano

¹⁵ Ai sensi del DPR 618 del 1980 il lavoratore può essere distaccato in un Stato UE, extra UE ed EFTA.

Soggetto	Status	Residenza	Domicilio sanitario	Tipologia di assistenza			Descrizione	Tipo
				In Rx*	In Ry*	In ANA		
Cittadino comunitario o extracomunitario	Lavoratore e pensionato di diritto italiano	Estero	Ministero della salute	Assistibile	Assistibile	Assistibile	<ul style="list-style-type: none"> - Distaccati all'estero per motivi di lavoro con contratto di diritto italiano con assistenza sanitaria- con assistenza sanitaria all'estero- con modello S1/formulario convenzionato o rimborso in extra UE- e in Italia durante i rientri (compresi i familiari) da parte dell'ASL di temporanea dimora (e certificato sostitutivo TEAM) (vi compresi soggetti con residenza all'estero in un paese UE dove svolgono attività di telelavoro per un datore di lavoro con sede in ITALIA se rilasciato dall'INPS A1) - Titolari di pensione italiana (e loro familiari) e familiari dei lavoratori (che risiedono in paese diverso da quello del capo famiglia) residenti in altro Stato Membro della UE, in carico al paese di affiliazione (Italia) (hanno diritto a certificato sostitutivo della TEAM solo se residenti in UE) 	17
	Lavoratore frontaliere	Estero	Ministero della salute	Assistito	Contatto	Assistito	<ul style="list-style-type: none"> - Frontalieri che lavorano in Italia con contratto italiano e risiedono all'estero dove rientrano tutti i giorni o almeno una volta a settimana 	18

* Rx= Regione X; Ry=Regione Y

N.B. Il rilascio della Tessera Europea di Malattia (TEAM) è previsto esclusivamente per le tipologie 1, 2, 3, 8, 11, 11bis, 13, 15, 18. E' inoltre previsto il rilascio della TEAM per le tipologie 4 e 7 nel caso in cui i soggetti siano residenti in Italia e il rilascio di un certificato sostitutivo per la tipologia 17.



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Urania 2000 soc. coop. edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0033075 del 25 febbraio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Luigi Zingone, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modifica-



to dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, confcooperative, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 25 giugno 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Urania 2000 soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Via Biagio Petrocelli, 224 - 00173 Roma (RM)- codice fiscale 04711270589, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), e domiciliato in Piazza Cavour, 17- 00193 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04126

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Sirio costruzioni società cooperativa edilizia», in Quarto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss. mm. ii. (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224,



che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0035007 del 27 febbraio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Ciro Corduas, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, UNCI, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975 e dei criteri di rotazione e di territorialità;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 7 luglio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sirio costruzioni società cooperativa edilizia» con sede in via Kennedy n. 1 - 80010 Quarto (NA); codice fiscale n. 04735490635, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ciro Corduas, nato a Napoli (NA) il 31 agosto 1952 (c.f. CRDCRI52M31F839B), e domiciliato in via M. Da Caravaggio n. 143 - 80126 Napoli (NA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04127

DECRETO 10 luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Raggio Verde società cooperativa», in Cessaniti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;


Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*



della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Di-

rezione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0033092 del 25 febbraio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Maria Angela Baldo, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, Confcooperative, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975 e del criterio di razione degli incarichi;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 24 giugno 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;


Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Raggio Verde società cooperativa» con sede in via Vercelli, snc - 89816 Cessaniti (VV); codice fiscale n. 01728530799, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosen-



za (CS) il 17 giugno 1962 (c.f. BLDMNG62H57D086J), e domiciliata in viale Giacomo Mancini n. 130 - 87100 Cosenza (CS).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04147

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 luglio 2025.

Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012»;

Visti gli articoli 2 comma 1, 2-bis e 6, comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;

Considerato in particolare che l'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 individua l'odierna Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto quale l'Organismo di coordinamento intracomunitario;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 ottobre 2023 n. 245 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana in data 6 novembre 2023, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 2-bis del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, riguardante l'istituzione del tavolo tecnico permanente per la trasmissione delle informazioni all'Organismo di coordinamento intracomunitario, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/22/CE, nell'ambito dei controlli nel settore dei trasporti su strada.

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 settembre 2024 n. 240 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana in data 2 novembre 2024, recante «Disposizioni circa le modalità di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto»;

Considerato che l'art. 6 comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, attribuisce all'Organismo di coordinamento intracomunitario il compito di elaborare ed aggiornare la lista di controllo, sentito il parere del tavolo tecnico permanente;

Considerato l'esito positivo dei lavori del tavolo tecnico permanente, finalizzati all'elaborazione di un modello di lista di controllo da adottare per l'attività di controllo nei locali delle imprese in materia di autotrasporto;

Visto il parere favorevole, espresso dal tavolo tecnico permanente, durante la riunione del 3 giugno 2025, come da verbale sottoscritto in data 23 giugno 2025, in merito al modello di lista per i controlli presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto predisposto dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato I, con l'obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto in attuazione dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.


2. Nel corso delle operazioni di controllo presso i locali delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto interdirigenziale 1° dicembre 2008.

Roma, 17 luglio 2025

Il direttore generale ff.: IURATO





LISTA DI CONTROLLO

relativa ai «controlli nei locali delle imprese in materia di autotrasporto»

Documento conforme all'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 4/8/2008 n. 144


A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO		
Data		Numero unità ispettive impiegate
Luogo del controllo		Comune
		Provincia
Tipologia locale controllato		

B. DATI IMPRESA CONTROLLATA			
Trasporto merci <input type="checkbox"/>		Trasporto persone <input type="checkbox"/>	
Denominazione impresa			
con sede a		in	n.
Partita IVA e/o Codice Fiscale			
Numero d'iscrizione al R.E.N.			
Dimensioni aziendali			
Piccola <input type="checkbox"/>		Media <input type="checkbox"/>	Grande <input type="checkbox"/>

C. DIMENSIONI DELLA FLOTTA		
A	1	<input type="checkbox"/>
B	2-5	<input type="checkbox"/>
C	6-10	<input type="checkbox"/>
D	11-20	<input type="checkbox"/>
E	21-50	<input type="checkbox"/>
F	51-200	<input type="checkbox"/>
G	201-500	<input type="checkbox"/>
H	Oltre 500	<input type="checkbox"/>


D. ALTRE INFORMAZIONI	
Attività nazionale <input type="checkbox"/>	Attività internazionale <input type="checkbox"/>
CCNL applicato	
Periodo controllato	
Responsabile legale/trasgressore	
Data precedenti verbali di controllo sulla materia	
Numero carte di circolazione controllate	

E. VEICOLI E TACHIGRAFO		
Numero mezzi con tachigrafo analogico		Numero mezzi con tachigrafo digitale
Intero parco veicoli dotato di tachigrafo digitale intelligente (barrare in caso affermativo)		<input type="checkbox"/>
Numero veicoli controllati	Veicoli in disponibilità dell'impresa controllata (numero veicoli)	Veicoli in disponibilità dell'impresa controllata per locazione senza conducente (numero veicoli)



F. NUMERO DEI CONDUCENTI E DEI GIORNI DI LAVORO CONTROLLATI				
Tipo di trasporto		Numero di conducenti controllati		Numero di giorni di lavoro controllati
I Tipologia				
Trasporto persone				
Trasporto merci				
II Tipologia				
Trasporto per conto terzi				
Trasporto per conto proprio				
Nazionalità conducenti controllati				
Nazionalità italiana <i>(indicare numero)</i>	Paese UE/SEE <i>(indicare numero)</i>		Paese Extra-UE <i>(indicare numero)</i>	

G. INFRAZIONI ACCERTATE				
Tipo di infrazione	Trasporto persone		Trasporto merci	
	a carico del lavoratore	a carico dell'impresa	a carico del lavoratore	a carico dell'impresa
Periodo di guida				
Limite giornaliero				
Limite settimanale				
Limite bisettimanale				
Mancanza di dati riguardanti altre mansioni e/o disponibilità				
Interruzioni <i>(guida per oltre 4 ore e 30 minuti senza interruzione o con interruzione troppo breve)</i>				
Periodo di riposo				
Minimo giornaliero				
Minimo settimanale				
L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati/Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno 1 anno				
Apparecchio di controllo				
Funzionamento non corretto				
Abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo				
Uso di una versione errata di tachigrafo				
Organizzazione dell'orario di lavoro				
Mancato rispetto dell'orario di lavoro medio settimanale massimo di 48 ore				
Mancato rispetto dei riposi intermedi				
Mancato rispetto delle condizioni del lavoro notturno				
Altre infrazioni al Reg. (CE) n. 561/2006				
Altre infrazioni al Reg. (UE) n. 165/2014				
Altre infrazioni alla Dir. 2002/15/CE				
Dir. 2020/1057/UE - Distacco dei conducenti				



nel settore del trasporto su strada				
TOTALE INFRAZIONI ACCERTATE				

G bis. CLEAN CHECK (barrare in caso di nessuna infrazione accertata di cui alla sezione G)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

H. IMPORTO SANZIONI	
a carico dei conducenti	a carico dell'impresa

I. CONCLUSIONI E COMMENTI

L. OSSERVAZIONI VARIE

M. AUTORITÀ DI CONTROLLO		
IAM/ITL di appartenenza	Nominativo ispettore del lavoro	Firma

25A04125

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 18 luglio 2025.

Approvazione della Convenzione attuativa tra il Commissario straordinario, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e AMA S.p.a. per lo sviluppo e l'attuazione del progetto denominato «Valorizzazione del lavoro penitenziario, quale elemento fondamentale per la rieducazione dei detenuti per la produzione di borse e accessori attraverso il riuso di materiali utilizzati negli interventi per il Giubileo dei pellegrini di Speranza - anno 2025». (Ordinanza n. 41).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicu-



rare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 (cd. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Accoglienza»), con il quale è stato approva-

to il Piano delle azioni di intervento connesse alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 S.p.a. e degli eventi minori a cura di Roma Capitale;

Visti:


l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Viste:

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e Ama S.p.a., come integrata dall'*Addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;



la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «struttura commissariale»), da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 9 del 17 aprile 2025;

Rilevato che:

nella bolla papale di indizione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 «*Spes non confundit*» del 9 maggio 2024, Papa Francesco ha esortato, nell'Anno giubilare, ad «essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio», e tra questi, a offrire un segno di vicinanza ai detenuti per aiutarli a guardare all'avvenire con speranza e con rinnovato impegno di vita, esortando i Governi ad assumere nell'Anno del Giubileo iniziative che restituiscano speranza e percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi;

per favorire il reinserimento del condannato nel contesto sociale, devono essere attuati una serie di interventi, considerati idonei a eliminare, o ridurre al minimo, il rischio che il soggetto ritorni a delinquere;

il lavoro, in quanto strumento principale della realizzazione della persona, è considerato l'autentico presupposto del reinserimento sociale dell'ex detenuto non soltanto dal punto di vista meramente economico, ma soprattutto sotto il profilo della dignità individuale poiché aumenta l'autostima e la gratificazione personale e costituisce un'apertura verso l'emancipazione, nel rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile;

Considerato che:

in data 11 settembre 2024 il Commissario straordinario, il Ministero della giustizia, il Dicastero per l'evangelizzazione della Santa Sede hanno stipulato un Protocollo d'intesa (acquisito in data 18 settembre 2024 al protocollo commissariale al n. RM/5018) per lo sviluppo di progetti di lavoro di pubblica utilità finalizzati al reinserimento e all'integrazione sociale di popolazione detenuta o messa alla prova, oltre che a fornire significativa testimonianza della partecipazione di diversi rappresentanti della comunità di detenuti alla esperienza giubilare coerentemente con il messaggio espresso dal Santo Padre nella bolla papale «*Spes non confundit*»;

detto protocollo, in ragione della tipicità dei diversi istituti giuridici di riferimento ed in relazione ai diversi possibili ambiti di espressione di tali progettualità, ha fatto rinvio ad apposite convenzioni attuative, per la definizione delle specifiche progettualità da sviluppare, con correlata regolazione del riparto di oneri e competenze specifiche;

alle richiamate convenzioni possono prendere parte anche società incaricate di pubblico servizio, nei casi in cui sia previsto il loro coinvolgimento operativo in una o più fasi attuative del progetto;

Atteso che:

il 24 dicembre 2024, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha preso avvio il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

per offrire ai detenuti il dono della speranza e un segno concreto di vicinanza, Papa Francesco, come annunciato nella bolla papale di indizione del Giubileo, ha anche aperto il 26 dicembre 2024 una Porta Santa nel carcere di Rebibbia;

Preso atto che:

in attuazione del su richiamato protocollo, il Commissario straordinario, il DAP e AMA S.p.a, hanno già sviluppato un progetto per l'impiego di detenuti in attività afferenti alla manutenzione del verde e del decoro di aree e spazi pubblici interessati dallo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

con ordinanza commissariale n. 31 del 24 giugno 2025 è stata disposta l'approvazione dello schema di convenzione tra il Commissario straordinario, Roma Capitale - Ufficio di scopo qualità urbana, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Ama S.p.a. per l'attuazione del suddetto progetto denominato «Progetto per l'impiego di detenuti in programmi di pubblica utilità in aree e percorsi cittadini interessati dallo svolgimento del Giubileo pellegrini di Speranza - Anno 2025»;

Ritenuto che:

il lavoro penitenziario costituisce per l'ordinamento penitenziario una ulteriore componente fondamentale del trattamento rieducativo, al pari dei lavori di pubblica utilità di cui al progetto sopra richiamato, rappresentando uno dei mezzi più efficaci per favorire il recupero sociale del condannato e per generare percorsi trattamentali virtuosi all'interno degli istituti di pena;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, del summenzionato Protocollo d'intesa è possibile individuare ambiti d'intervento ulteriori rispetto a quelli elencati al comma 2 del medesimo articolo;


pertanto, il Commissario straordinario, il DAP e AMA S.p.a, a seguito di reciproche interlocuzioni, hanno valutato positivamente l'opportunità di sviluppare un progetto finalizzato al riuso dei teli di cantiere per impiegarli nella produzione di borse e accessori presso i laboratori operativi della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;

il suddetto progetto, denominato «Valorizzazione del lavoro penitenziario, quale elemento fondamentale per la rieducazione dei detenuti per la produzione di borse e accessori attraverso il riuso di materiali utilizzati negli interventi per il Giubileo dei pellegrini di Speranza - Anno 2025», prevede, in particolare, il riuso dei teli di recinzione dei cantieri utilizzati per le opere del Giubileo e del programma Caput Mundi attraverso la produzione di borse e accessori, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale, valorizzando la cultura del reimpiego e del riutilizzo dei beni usati e scartati;

AMA, nell'ambito delle proprie attività, al fine di valorizzare la cultura del reimpiego e del riutilizzo dei beni usati e scartati, ancora in buono stato e riutilizzabili, per prolungarne il ciclo di vita, intende parimenti partecipare allo sviluppo e all'attuazione del progetto;

Ritenuto, pertanto, necessario:

contribuire al miglioramento della qualità ambientale e al decoro attraverso un progetto volto alla diffusione del-



la cultura del riuso, correlato all'accoglienza di pellegrini e turisti durante l'evento giubilare e che preveda il coinvolgimento dei detenuti, in coerenza con quanto auspicato dal Sommo Pontefice nella su richiamata bolla papale;

a tal fine procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra il Commissario straordinario, il DAP e Ama S.p.a. per lo sviluppo e l'attuazione del progetto denominato «Valorizzazione del lavoro penitenziario, quale elemento fondamentale per la rieducazione dei detenuti per la produzione di borse e accessori attraverso il riuso di materiali utilizzati negli interventi per il Giubileo dei pellegrini di Speranza - Anno 2025», nonché ad autorizzare Ama S.p.a. al pagamento delle somme previste dalla su richiamata convenzione attuativa per i detenuti impiegati nel su richiamato progetto;

Ritenuto, altresì, necessario:

autorizzare Ama S.p.a. al pagamento delle somme previste dalla su richiamata convenzione attuativa per i detenuti impiegati nel predetto progetto, utilizzando, a tal fine, le risorse finanziarie poste in capo ad Ama S.p.a., quale soggetto attuatore, delle azioni approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

autorizzare Ama S.p.a. ad utilizzare le risorse finanziarie sopra richiamate per le spese sostenute nell'ambito delle attività della citata ordinanza commissariale n. 31 del 26 giugno 2025;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di approvare lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Ama S.p.a. per lo sviluppo e l'attuazione del progetto di lavoro penitenziario denominato «Valorizzazione del lavoro penitenziario, quale elemento fondamentale per la rieducazione dei detenuti per la produzione di borse e accessori attraverso il riuso di materiali utilizzati negli interventi per il Giubileo dei pellegrini di Speranza - Anno 2025», al fine di disciplinare i reciproci rapporti e garantire il corretto sviluppo e svolgimento delle attività oggetto della convenzione, con decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di prorogarne la durata, attraverso apposite lettere di intesa, in ragione della disponibilità di materiali da riutilizzare per procedere a ulteriori produzioni;

2) di procedere alla sottoscrizione della convenzione *de qua*;

3) di autorizzare Ama S.p.a. al pagamento delle somme previste dalla convenzione di cui al punto 1), utilizzando, a tal fine, le risorse finanziarie poste in capo ad Ama S.p.a. quale soggetto attuatore, delle azioni approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024. Le medesime risorse potranno essere utilizzate per le spese sostenute nell'ambito delle attività di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 26 giugno 2025;

4) la trasmissione della presente ordinanza al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ad Ama S.p.a. nonché alla Direzione 3 della Struttura commissariale;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 18 luglio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Lo schema di convenzione richiamato nell'ordinanza commissariale n. 41/2025 è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 ed è consultabile all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04192

ORDINANZA 21 luglio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 22 recante «Centro archeologico monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli» - Approvazione progetto esecutivo. (Ordinanza n. 42).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordi-



nario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...];

al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. [...];

al comma 429, stabilisce che: «La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale»;

al comma 430, dispone che: «La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari, includendo nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, strettamente correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);


lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di giunta capitolina n. 160 dell'11 maggio 2023, recante «Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per i quali Roma Capitale svolge ruolo di soggetto attuatore. Approvazione degli schemi di Convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025



s.p.a. per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie e per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025»;

deliberazione di giunta capitolina n. 286 del 3 agosto 2023, recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Aggiornamento dell'elenco degli interventi per i quali Roma Capitale svolge il ruolo di soggetto attuatore in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023. Estensione del perimetro di applicazione della Convenzione per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025 e approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 s.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in capo a società Giubileo 2025»;

Richiamato:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che:

nel programma dettagliato degli interventi, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, è ricompreso l'intervento essenziale e indifferibile classificato con l'ID 22 recante «Centro Archeologico Monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli» con una dotazione da risorse giubilari per 300.000,00 euro e per il quale la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale riveste il ruolo di soggetto attuatore e società Giubileo 2025 svolge la funzione di stazione appaltante;

l'intervento si pone come obiettivo la valorizzazione dell'identità storica e ambientale dell'area del Celio, quale anello di congiunzione fra l'Appia antica e la valle del Colosseo, e concerne la riqualificazione del Casina Vignola Boccapaduli, costruito nel 1538 e situato a poca distanza dai ruderi delle mura, all'angolo con via di San Gregorio, con trasformazione in punto d'informazione e nodo di scambio fruibile dai visitatori dell'area del Celio;

in particolare, l'intervento prevede la realizzazione di uno spazio di accoglienza all'interno del porticato al piano terra e l'erogazione del servizio di accoglienza ai visitatori ottimizzato a seconda dei flussi, degli orari e degli eventi in programma;

la rifunzionalizzazione del porticato del Casina cinquecentesco prevede la sostituzione degli infissi in legno, oramai ammalorati, con nuovi infissi in legno a taglio termico, rispondenti alle attuali normative vigenti in materia

di risparmio energetico, la delimitazione dell'ambiente con vetrate a taglio termico e termoacustiche e la climatizzazione degli ambienti. Sono previsti, altresì, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di una rampa esterna coerente con il contesto storico e paesaggistico e di valorizzazione dell'illuminazione sia interna, che esterna al porticato e, infine, la manutenzione straordinaria delle cancellate ivi presenti;

Atteso, che:

il progetto, nella fase di fattibilità tecnico economica, redatto dai tecnici della sovrintendenza capitolina, è stato sottoposto al Tavolo tecnico delle soprintendenze, di cui al protocollo d'intesa per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 21 e 24 e per la fase istruttoria delle concessioni di ricerca e scavi archeologici ai sensi degli articoli 88-89 del decreto legislativo n. 42/2024, sottoscritto tra il Ministero della cultura e la sovrintendenza capitolina ai beni culturali di Roma Capitale, istituito per l'analisi, valutazione e approvazione dei progetti relativi alle opere ricomprese nel programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e nella Misura M1c3 *Caput Mundi*;

il PFTE in parola è stato esaminato dal tavolo tecnico delle soprintendenze nella seduta del 22 febbraio 2024 e approvato, ottenendo il parere favorevole, con prescrizioni, come da verbale prot. 8707-A del 18 marzo 2024, trasmesso al soggetto attuatore con nota del Ministero della cultura, sovrintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza prot. 8839-P del 19 marzo 2024;

il progetto esecutivo è stato predisposto da tre diversi operatori economici individuati mediante procedure di gara dalla stazione appaltante ed è suddiviso nei seguenti ambiti di progettazione:

progettazione architettonica, consegnata al soggetto attuatore nelle date 22-27 novembre 2024, acquisita con prot. RI/43765 del 25 novembre 2024 e RI/44269 del 27 novembre 2024;

progettazione impiantistica, consegnata alla sovrintendenza capitolina nelle date 20-26 novembre 2024 e registrata al protocollo con i nn. RI/43357 del 21 novembre 2024, n. RI/43577 del 22 novembre 2024 e n. RI/44181 del 26 novembre 2024;

coordinazione della sicurezza in fase di progettazione: acquisita dal soggetto attuatore in data 27 novembre 2024 e assunta in medesima data al protocollo con il n. RI/44305;

il R.U.P. dell'opera ID 22 recante «Centro Archeologico Monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli», ha provveduto in ordine alla verifica preventiva della progettazione esecutiva, di cui al verbale prot. RI/44583 del 28 novembre 2024, ai sensi dell'Allegato I.7, art. 34, comma 2 d) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

il medesimo R.U.P. ha provveduto, altresì, alla validazione della progettazione esecutiva, di cui al verbale prot. RI/44702 del 29 novembre 2024, ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici;


il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale rep. n. RI/1156 prot. RM/48234 del 20 dicembre 2024 ed è composto degli elaborati sottoindicati, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO					
ARCHITETTONICO					
DESCRIZIONE	FASE	AMBITO PROG.	TIPO DOC.	NUMERO	SCALA
DOCUMENTI GENERALI \ GEN					
Elenco elaborati	E	GEN	EE	0	-
Relazione generale	E	GEN	RG	1	-
RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE \ RT					
Relazione tecnica delle opere architettoniche	E	RT	ARCH	1	-
Relazione Criteri Ambientali Minimi	E	RT	CAM	2	-
Relazione sulla gestione delle materie	E	RT	GDM	3	-
Relazione sul superamento delle barriere architettoniche	E	RT	BAR	4	-
ELABORATI GRAFICI \ EG					
STATO DI FATTO \ SDF					
Inquadramento territoriale e urbano	E	EG	SDF	1	varie
Planimetria generale dell'area d'Intervento	E	EG	SDF	2	varie
Rilievo geometrico - Pianta piano terra	E	EG	SDF	3	1:100
Rilievo geometrico - Pianta piano copertura	E	EG	SDF	4	1:100
Rilievo geometrico - Sezioni AA e BB	E	EG	SDF	5	1:100
Rilievo geometrico - Prospetti	E	EG	SDF	6	1:100
Documentazione fotografica	E	EG	SDF	7	-
PROGETTO ARCHITETTONICO \ ARCH					
Planimetria generale	E	EG	ARCH	1	varie
Interoperam - Pianta del piano terra	E	EG	ARCH	2	1:100
Interoperam - Sezioni	E	EG	ARCH	3	1:100
Interoperam - prospetti	E	EG	ARCH	4	1:100
Accessi e funzioni - Pianta del piano terra	E	EG	ARCH	5	1:100
Assonometria funzionale	E	EG	ARCH	6	-
Post-operam - Pianta piano terra	E	EG	ARCH	7	1:100
Post-operam - Sezioni AA e BB	E	EG	ARCH	8	1:100
Post-operam - Prospetti 1/2	E	EG	ARCH	9	1:50
Post-operam - Prospetti 2/2	E	EG	ARCH	10	1:50
Post-operam - Pianta piano terra	E	EG	ARCH	11	1:50
Post-operam - Dettagli vetrata	E	EG	ARCH	12	varie
Post-operam - Prospetti di dettaglio	E	EG	ARCH	13	1:20
Pianta pavimentazioni - piano terra	E	EG	ARCH	14	1:100
Pianta superamento barriere architettoniche piano terra	E	EG	ARCH	15	1:100
Dettagli rampa	E	EG	ARCH	16	varie
Abaco infissi	E	EG	ARCH	17	1:20
Dettagli arredi fissi	E	EG	ARCH	18a	-
Dettagli arredi fissi	E	EG	ARCH	18b	varie
Abaco dei locali e rapporti aeroilluminanti	E	EG	ARCH	19	-
Quaderno delle viste	E	EG	ARCH	20	-



DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI \ DTA					
Capitolato Speciale d'Appalto - parte I	E	DTA	CSA	01.a	-
Capitolato Speciale d'Appalto - parte II	E	DTA	CSA	01.b	-
Computo Metrico Estimativo	E	DTA	CME	2	-
Elenco Prezzi unitari	E	DTA	EP	3	-
Analisi nuovi prezzi	E	DTA	AP	4	-
Quadro incidenza manodopera	E	DTA	QM	5	-
Cronoprogramma	E	DTA	CRO	6	-
Quadro economico	E	DTA	QE	7	-
IMPIANTI E SICUREZZA					
DESCRIZIONE	FASE	AMBITO PROG.	TIPO DOC.	NUMERO	SCALA
DOCUMENTI GENERALI \ GEN					
Elenco elaborati	E	GEN	EE	0	-
RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE \ RT					
Relazione tecnica impianti meccanici	E	RT	IMP	1	-
Relazione tecnica impianti elettrici e speciali	E	RT	IMP	02.a	-
Calcoli elettrici e illuminotecnici	E	RT	IMP	02.b	-
Schemi elettrici unifilari	E	RT	IMP	02.c	-
Relazione di calcolo impianti meccanici	E	RT	IMP	02.d	-
ELABORATI GRAFICI \ EG					
PROGETTO IMPIANTISTICO \ IMP					
Pianta del piano terra: particolari costruttivi	E	EG	IMP	1	varie
Pianta del piano terra: impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza	E	EG	IMP	2	1:50
Pianta del piano terra: impianto prese di energia e fonidati	E	EG	IMP	3	1:50
Pianta del piano terra: impianto di rivelazione e segnalazione incendi	E	EG	IMP	4	1:50
Pianta del piano terra e sezioni: impianto di condizionamento	E	EG	IMP	5	varie
Schema funzionale impianto di condizionamento	E	EG	IMP	6	1:50
DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI \ DTA					
Computo Metrico Estimativo Impianti	E	DTA	CME	1	-
Elenco Prezzi unitari Impianti	E	DTA	EP	2	-
Analisi nuovi prezzi Impianti	E	DTA	AP	3	-
Quadro incidenza manodopera Impianti	E	DTA	QM	4	-
Piano di manutenzione dell'opera Impianti	E	DTA	PMO	5	-
SICUREZZA					
Piano di coordinamento e sicurezza	E	DTA	PSC		
Fascicolo dell'opera	E	DTA	FO		



con nota prot. RI/24974 del 12 giugno 2025 la Direzione interventi su edilizia monumentale della sovrintendenza capitolina ha richiesto l'espressione del parere di competenza del Municipio Roma I per gli aspetti edilizi-urbanistici;

il Municipio Roma I ha espresso parere favorevole, prot. CA/106549 in data 17 giugno 2025, che integralmente si riporta:

«...secondo il PRG vigente, l'immobile ricade in città storica tra gli "Edifici e complessi speciali" (art. 36 delle N.T.A.) e si trova all'interno del "Centro Archeologico Monumentale" (art. 37 delle N.T.A.);

il progetto riguarda la chiusura di un porticato di un edificio esistente denominato Casina di Vignola Boccapaduli;

le norme tecniche di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 5, consentono l'intervento proposto ammissibile, in quanto è finalizzato alla valorizzazione funzionale dell'edificio; si tratta di un intervento edilizio che comporta un aumento di SUL e di volume, in quanto consiste nella realizzazione di un punto informativo all'interno del porticato al piano terra, tramite la chiusura, con vetrate, delle arcate presenti su due lati del porticato stesso;

la NTA di PRG prevede la possibilità di tale intervento in modalità indiretta tramite l'approvazione di un piano di recupero oppure è ammissibile, in modalità diretta, in deroga a quanto previsto dalle NTA di PRG, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, visto l'interesse pubblico che l'opera ricopre;

preso atto di quanto riportato nella nota di codesto ufficio circa il parere espresso dalla Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma di competenza endoprocedimentale favorevole con prescrizioni, come da verbale prot. MIC SSPNRR_U03118/03/202410008707-A e la successiva autorizzazione della Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza prot. MIC SSPNRR_U03_19 marzo 2024_0008939-P (prot. sovrintendenza RI/2024/0010956), le cui prescrizioni fanno parte integrante del presente parere;

ritenuto che l'adeguamento funzionale non arreca pregiudizio alla qualità architettonica o all'integrità dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di interesse storico-architettonico, si esprime parere favorevole al progetto alle condizioni sopra riportate»;

Con nota prot. RI/29251 del 9 luglio 2025, acquisita in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/5632, la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale ha richiesto, stante l'indifferibilità dell'intervento in parola, l'attivazione dei poteri commissariali per l'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi, trasmettendo a corredo della stessa la documentazione sopra menzionata;

Considerato che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, è stata disposta l'approvazione di una pluralità di interventi connessi con la festività religiosa giubilare e preordinati a garantire la piena accessibilità

e la sicurezza dei siti di interesse storico e monumentale, con lo scopo di rafforzare l'immagine della Capitale a livello internazionale in un momento di massima esposizione mediatica e culturale;

in tale contesto, è, quindi, prioritario portare a compimento tali opere nei tempi previsti e in linea con quanto delineato nel programma dettagliato degli interventi, approvato con il sopra menzionato decreto;

l'opera giubilare in oggetto, classificata come «essenziale e indifferibile» ha ottenuto tutti i pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente e, in virtù dell'interesse pubblico che riveste, deve essere realizzata quanto prima;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione della progettazione, da adottarsi con delibera di giunta capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilari;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, stante l'indifferibilità dell'intervento e le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, con l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. in deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il progetto esecutivo dell'intervento ID 22 del programma dettagliato recante «Centro Archeologico Monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli», predisposto dagli operatori economici individuati dalla stazione appaltante, di cui agli elaborati indicati nelle premesse, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. la trasmissione della presente ordinanza al soggetto attuatore, a società Giubileo 2025 ed al Municipio Roma I, per opportuna conoscenza ed il seguito di rispettiva competenza;

3. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 21 luglio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 42/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04191

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 luglio 2025.

Modifica dell'allegato alla determina n. 3 del 29 aprile 2025, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 4/2025).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto del 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del 5 aprile 2024 del Ministro della salute con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del 9 febbraio 2024 del Ministero della salute con cui è stato nominato il dott. Pierluigi Russo, quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la determina AIFA n. 122 del 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, a decorrere dal 2 dicembre 2024;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation* - CHAPTER 1 *Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Vista la determina n. 3 del 29 aprile 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale è inserito, tra gli altri, il seguente medicinale:

A.I.C.	Farmaco	Titolare A.I.C.	Data decadenza
025513	CHEMACIN	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.	1/11/2024

Considerato che il titolare della A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 3 del 29 aprile 2025, ha trasmesso ad AIFA idonea documentazione comprovante la non applicabilità al suddetto medicinale dell'art. 38, commi 5 e 7, del succitato decreto legislativo;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al suddetto medicinale l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tale medicinale dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 3 del 29 aprile 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025;

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 3 del 29 aprile 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 nella parte in cui, nell'Allegato alla medesima, risulta inserito il medicinale di seguito riportato:


A.I.C.	Farmaco	Titolare A.I.C.	Data decadenza
025513	Chemacin	Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.	1/11/2024

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2025

Il dirigente: BERNARDINI



DETERMINA 21 luglio 2025.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 5/2025).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto del 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del 5 aprile 2024 del Ministro della salute con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 9 febbraio 2024 del Ministero della salute con cui è stato nominato il dott. Pierluigi Russo, quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 122 del 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, a decorrere dal 2 dicembre 2024;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;



Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation* - CHAPTER 1 *Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Visto il «*Warning* di prossima decadenza» del 14 gennaio 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in pari data, che copre il periodo dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025;

Preso atto, altresì, dell'intervenuta decadenza dei medicinali «Colcamexx» - A.I.C. n. 045978; «Ecomi'» - A.I.C. n. 024846; «Koleklin» - A.I.C. n. 045194; «Levofloxacina GIT» - A.I.C. n. 041523; «Losalen» - A.I.C. n. 022295; «Metilbetasone» - A.I.C. n. 015839 e «Mucofial» - A.I.C. n. 034360 per effetto della loro mancata commercializzazione sul territorio nazionale per tre anni consecutivi, come stabilito dal citato art. 38;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del surriferito «*Warning* di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (quali fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del citato *Warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto ivi specificato;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza, alcune delle quali, sussistendo i presupposti di cui alle citate linee guida, sono state accolte;

Considerato che talune società titolari delle AIC, a seguito della domanda di esenzione, non hanno inviato controdeduzioni al preavviso di diniego formulato dall'AIFA;

Tenuto conto, altresì, dei dati di commercializzazione dei medicinali trasmessi dal Ministero della salute e consolidati alla data del 23 giugno 2025, da cui risulta che i medicinali inseriti nell'elenco allegato alla presente determina non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.


La presente determina si riferisce ai medicinali la cui data di decadenza è compresa nel periodo che intercorre 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025.

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2025

Il dirigente: BERNARDINI



ALLEGATO

	AIC	FARMACO	TITOLARE AIC	DATA DECADENZA
1.	049398	ABIRATERONE DOC	DOC GENERICI SRL	01/06/2025
2.	049670	ACICLOVIR ALTAN	ALTAN PHARMA LIMITED	01/05/2025
3.	001738	ADISTEROLO	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01/06/2025
4.	033675	AMOXICILLINA AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/05/2025
5.	038255	BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/05/2025
6.	046452	BIMATOPROST E TIMOLOLO PHARMATHEN	PHARMATHEN S.A.	30/05/2025
7.	049745	BORTEZOMIB BAXTER	BAXTER HOLDING BV	01/04/2025
8.	049820	CARMUSTINA ACCORD	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/05/2025
9.	049775	CERTOPARINA MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/04/2025
10.	045978	COLCAMEXX	PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH	01/04/2025
11.	049668	COLCHICINA PHARMASELECT	PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH	01/04/2025
12.	048966	DEXMEDETOMIDINA B. BRAUN	B. BRAUN MELSUNGEN AG	01/06/2025
13.	031844	DIABREZIDE	L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	01/05/2025
14.	048069	DULOXETINA VI.REL PHARMA	VI.REL PHARMA S.R.L	01/04/2025
15.	024846	ECOMI'	PHARMADAY PHARMACEUTICAL S.R.L. UNIPERSONALE	15/05/2025
16.	038401	ENALAPRIL EG STADA	EG S.P.A.	01/05/2025
17.	025723	FLU CORTANEST	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	01/04/2025
18.	036784	FLUICARE	PROGE FARM S.R.L.	01/04/2025
19.	046034	GEFITINIB ACCORD	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/05/2025
20.	043644	GLICLAZIDE SUN	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	01/06/2025
21.	049744	GRUMABIX	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	01/05/2025
22.	049052	KEMIC	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	01/06/2025
23.	034306	KETOPROFENE DOC GENERICI	DOC GENERICI SRL	01/05/2025
24.	038458	KETOPROFENE SALE DI LISINA SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	01/05/2025
25.	045194	KOLEKLIN	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	01/06/2025
26.	041523	LEVOFLOXACINA GIT	S.F. GROUP S.R.L.	01/04/2025
27.	022295	LOSALEN	AMDIPHARM LTD	01/06/2025



28.	049078	MEMANTINA GRINDEKS	AS GRINDEKS	01/05/2025
29.	049141	MEROPENEM STAR PHARMASIN	STAR PHARMASIN LIMITED	01/04/2025
30.	049789	METHOFILL	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/05/2025
31.	015839	METILBETASONE	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	08/05/2025
32.	010308	MIDARINE	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	01/05/2025
33.	034360	MUCOFIAL	S.F. GROUP S.R.L.	01/05/2025
34.	039170	OXALIPLATINO KABI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	01/04/2025
35.	044127	PADEINA	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	01/04/2025
36.	040184	PANTOPRAZOLO SUN	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	01/04/2025
37.	040411	PHIZAMOL	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/05/2025
38.	049779	PIPERACILLINA E TAZOBACTAM EG	EG S.P.A.	01/05/2025
39.	031120	PLENAER	VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	01/05/2025
40.	048956	POSACONAZOLO ALTAN	ALTAN PHARMA LIMITED	01/04/2025
41.	038209	RAMIPRIL ACCORD	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/05/2025
42.	049536	RIVIREC	ITALFARMACO S.P.A.	01/05/2025
43.	048403	SITAGLIPTIN LICONSA	LABORATORIOS LICONSA, S.A.	01/04/2025
44.	044583	STINRED	DR. REDDY'S S.R.L.	01/05/2025
45.	049756	SUGAMMADEX SYNTHON	SYNTHON BV	01/05/2025
46.	045763	TENOFOVIR DISOPROXIL CIPLA	CIPLA EUROPE NV	01/04/2025
47.	036717	TERAZOSINA HEXAL	SANDOZ S.P.A.	01/05/2025
48.	035758	TIOCOLCHICOSIDE SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/06/2025
49.	042015	TRIESENCE	NOVARTIS FARMA S.P.A.	01/04/2025



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto allergenico di polline di betulla (*Betula verrucosa*), «Sublivac betulla».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 242 del 24 giugno 2025

Codice pratica: MR/2024/038.

Procedura europea n. DE/H/4928/001/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale **SUBLIVAC BETULLA**, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: HAL Allergy B.V. con sede legale e domicilio fiscale in J.H. Oortweg 15 2333 Ch, Leiden, Paesi Bassi;

confezioni:

«40000 aun/ml gocce per mucosa orale, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 24 ml - A.I.C. n. 051846018 (in base 10) 1KG6W2 (in base 32);

«40000 aun/ml gocce per mucosa orale, soluzione» 2x1 flaconi contagocce in vetro da 24 ml confezione multipla - A.I.C. n. 051846020 (in base 10) 1KG6W4 (in base 32);

principio attivo: estratto allergenico di polline di betulla (*Betula verrucosa*).

Produttore del principio attivo e responsabile del rilascio dei lotti: HAL Allergy B.V. - J.H. Oortweg 15, NL-2333 CH Leida, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL – Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: allergologo e immunologo clinico, otorinolaringoiatra, pneumologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04071


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Esomeprazolo, «Esomeprazolo EG Stada Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 260 del 14 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2024/119.

Procedura europea n. NL/H/6126/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo EG Stada Italia», le cui caratteristiche sono riepilogate nel rias-



sunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052028014 (in base 10) 1KMSMG (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052028026 (in base 10) 1KMSMU (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052028038 (in base 10) 1KMSN6 (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052028040 (in base 10) 1KMSN8 (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052028053 (in base 10) 1KMSNP (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052028065 (in base 10) 1KMSP1 (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052028077 (in base 10) 1KMSPF (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052028089 (in base 10) 1KMSP (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052028091 (in base 10) 1KMSPV (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052028103 (in base 10) 1KMSQ7 (in base 32).

Principi attivi: esomeprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A., Avenida De Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo, Azuqueca De Henares Guadalajara 19200 - Spagna;

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel 61118, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


25A04072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Tecnigen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 261/2025 del 14 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2022/63.

Procedura europea n. PT/H/2700/001-003/DC.



È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVARO-XABAN TECNIGEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092, Cinisello Balsamo, Milano, Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948013 (in base 10) 1JLTXF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948025 (in base 10) 1JLTXF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948037 (in base 10) 1JLTY5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948049 (in base 10) 1JLTYK (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948052 (in base 10) 1JLTYN (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948064 (in base 10) 1JLTZO (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948076 (in base 10) 1JLTZD (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948088 (in base 10) 1JLTSZ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948090 (in base 10) 1JLTZU (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948102 (in base 10) 1JLU06 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948114 (in base 10) 1JLU0L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948126 (in base 10) 1JLU0Y (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948138 (in base 10) 1JLU1B (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948140 (in base 10) 1JLU1D (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948153 (in base 10) 1JLU1T (in base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n° 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948049 (in base 10) 1JLTYK (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948090 (in base 10) 1JLTZU (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948140 (in base 10) 1JLU1D (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948013 (in base 10) 1JLTXF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948025 (in base 10) 1JLTXF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948037 (in base 10) 1JLTY5 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948052 (in base 10) 1JLTYN (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948064 (in base 10) 1JLTZO (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948076 (in base 10) 1JLTZD (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948088 (in base 10) 1JLTSZ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948102 (in base 10) 1JLU06 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948114 (in base 10) 1JLU0L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948126 (in base 10) 1JLU0Y (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948138 (in base 10) 1JLU1B (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050948153 (in base 10) 1JLU1T (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni con il dosaggio da 10 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni con il dosaggio da 15 mg e 20 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.


Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*)», MRI *Product Index* - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 novembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04073

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Dolzan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 262 del 14 luglio 2025

Codice pratica: AIN/2024/1130

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLZAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano (MI) - Italia;

confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051308017 (in base 10) 1JXTHK (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051308029 (in base 10) 1JXTHX (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051308031 (in base 10) 1JXTHZ (in base 32);

principio attivo: ibuprofene.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. - via Complutense, 140, Alcalá de Henares, 28805 Madrid, Spagna;

Farmalider, S.A - C/Aragoneses, 2, Alcobendas 28108, Madrid, Spagna;

Toll Manufacturing Services S.I. - C/ Aragoneses Nº 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-



tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04074

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tigeciclina, «Tigeciclina Cipla».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 263 del 14 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2023/310

Procedura europea n. PT/H/2902/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIGECICLINA CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio (BE)

Confezione: «50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 052119017 (in base 10) 1KQKH9 (in base 32)

Principio attivo: tigeciclina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.

Av. das Indústrias, Alto do Colaride, 2735-213 Cacém, Portogallo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04075

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estratto determina AAM/PPA n. 460/2025 del 18 luglio 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, nelle confezioni di seguito riportate, sono decadute *ope legis* per mancato rinnovo da parte del titolare A.I.C.:

medicinale: FOSTER:

A.I.C. n. 037789169 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037789171 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037789183 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori nexthaler da 60 inalazioni; decadenza: 11 marzo 2025;

numero di procedura europea: DE/H/0871/006/DC;

titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.;

medicinale: INUVER:

A.I.C. n. 037798168 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037798170 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037798182 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori nexthaler da 60 inalazioni; decadenza: 11 marzo 2025;

numero di procedura europea: DE/H/0873/006/DC;

titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.;

medicinale: FORMODUAL:

A.I.C. n. 037778166 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037778178 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037778180 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori nexthaler da 60 inalazioni; decadenza: 11 marzo 2025;

numero di procedura europea: DE/H/0872/006/DC;

titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.;

medicinale: ALABASTER:

A.I.C. n. 037776162 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037776174 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori nexthaler da 60 inalazioni;

A.I.C. n. 037776186 «200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori nexthaler da 60 inalazioni; decadenza: 11 marzo 2025;

numero di procedura europea: DE/H/0874/006/DC;

titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04174

Rettifica della determina AAM/PPA n. 195/2025 del 21 marzo 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 466/2025 del 18 luglio 2025

La determina AAM/PPA n. 195/2025 del 21 marzo 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 3 aprile 2025 è rettificata per la correzione del seguente errore materiale:

ove si legge:

VC2/2023/310:

...

...

...

Ibuprofene Zentiva (PT/H/2254/001-002/II/025);

leggasi:

VC2/2023/310:

...

...

...

Ibuprofene Zentiva (PT/H/2254/001-002/II/024).

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina di rettifica sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04175


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 275 del 22 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2023/379.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELTROMBOPAG DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano (MI) Italia.



Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970010 (in base 10) 1KKZYU (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970022 (in base 10) 1KKZZ6 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970034 (in base 10) 1KKZZL (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970046 (in base 10) 1KKZZY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970059 (in base 10) 1KL00C (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970061 (in base 10) 1KL00F (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970073 (in base 10) 1KL00T (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970085 (in base 10) 1KL015 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970097 (in base 10) 1KL01K (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970109 (in base 10) 1KL01X (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970111 (in base 10) 1KL01Z (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970123 (in base 10) 1KL02C (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970135 (in base 10) 1KL02R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970147 (in base 10) 1KL033 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970150 (in base 10) 1KL036 (in base 32).

Principio attivo: eltrombopag.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, 86156 Augsburg, Germania;

Rual Laboratories S.r.l., 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st floor, sector 3, Bucarest, 030138, Romania;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970022 (in base 10) 1KKZZ6 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970059 (in base 10) 1KL00C (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970073 (in base 10) 1KL00T (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970109 (in base 10) 1KL01X (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970010 (in base 10) 1KKZYU (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970034 (in base 10) 1KKZZL (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970046 (in base 10) 1KKZZY (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970061 (in base 10) 1KL00F (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970085 (in base 10) 1KL015 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970097 (in base 10) 1KL01K (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970111 (in base 10) 1KL01Z (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970123 (in base 10) 1KL02C (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970135 (in base 10) 1KL02R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970147 (in base 10) 1KL033 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970150 (in base 10) 1KL036 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970022 (in base 10) 1KKZZ6 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970059 (in base 10) 1KL00C (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970073 (in base 10) 1KL00T (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970109 (in base 10) 1KL01X (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970010 (in base 10) 1KKZYU (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970034 (in base 10) 1KKZZL (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970046 (in base 10) 1KKZZY (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970061 (in base 10) 1KL00F (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970085 (in base 10) 1KL015 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970097 (in base 10) 1KL01K (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970111 (in base 10) 1KL01Z (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970123 (in base 10) 1KL02C (in base 32);


«75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970135 (in base 10) 1KL02R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 84 (3×28) compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051970147 (in base 10) 1KL033 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL - A.I.C. n. 051970150 (in base 10) 1KL036 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo e pediatra.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.


Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04193MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 2 8 *

€ 1,00

